PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 474 DI DATA 31 Ottobre 2025

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Pulisabbie S.r.l. - stabilimento di Dro (TN), frazione Pietramurata, via Collungo, 16. Rilascio dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

PDT

Il Dirigente Settore aut.cont.
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

1 Testo originale provvedimento
2 Allegato 1 - Emissioni in atmosfera
3 Allegato 2 - Scarichi idrici - pubblica fognatura di tipo bianco
4 Allegato 3 - Scarichi idrici - pubblica fognatura di tipo nero
5 Allegato 4 - Rifiuti
6 Allegato 5 - Inquinamento acustico
7 Allegato 6 - Raccomandazioni
8 Allegato 7 - Planimetria organizzativa dell#impianto di recupero rifiuti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la propria determinazione n. 533 di data 25 settembre 2023, poi aggiornata dalle proprie determinazioni n. 11 di data 15 gennaio 2024 e n. 34 di data 22 gennaio 2024, con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) alla ditta Pulisabbie S.r.l., con sede legale in Dro (TN), fraz. Pietramurata, via Collungo, 16, (di seguito *Ditta*) relativa allo stabilimento ivi situato (p.ed. 1384 C.C. Dro e le aree di pertinenza individuate dalle pp.ff. 2975/27, p.f. 2975/24, p.f. 2939/3, e dalla p. ed. 515 C.C. Dro), la quale ha compreso i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

a) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, in seguito T.U.L.P.) e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
b) autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli articoli 84 e 86 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
c) nulla osta ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico, con le prescrizioni dettate nella nota di data 2 agosto 2022 (ns. prot. n. 542418), della Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Dro (TN);

vista la domanda di AUT presentata dalla Ditta, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in data a 11 luglio 2025 (ns. prot. n. 557173 di data 11 luglio 2025) e successive integrazioni, relativa allo stabilimento sito in Dro (TN), fraz. Pietramurata, via Collungo, 16 (p.ed. 1384 C.C. Dro e le aree di pertinenza individuate dalle pp.ff. 2975/27, p.f. 2975/24, p.f. 2939/3, p.f. 2963 e dalla p. ed. 515 C.C. Dro) tesa in particolare a conseguire:

- la modifica dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P) e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli articoli 84 e 86 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

rilevato che la domanda di data 11 luglio 2025 (ns. prot. n. 557173 di data 11 luglio 2025) ricomprende anche parte della documentazione trasmessa mezzo pec in data 9 luglio 2025 (ns. prot. n. 552263 di data 10 luglio 2025) e non tramite portale;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT "*comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3*";

considerato che a norma dell'art. 10, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifica sostanziale allo stabilimento si applica la disciplina prevista per il rilascio dell'AUT;

vista la nota di data 15 luglio 2025 (ns. prot. n. 566412), con la quale la domanda di AUT è stata trasmessa alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate, al fine della verifica, ognuna per i profili di rispettiva competenza, della regolarità e della completezza della domanda di AUT e della relativa documentazione allegata, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

vista la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento dell'AUT, di data 24 luglio 2025 (ns. prot. n. 591011), e la contestuale richiesta al Comune di Dro (TN) di esprimere entro 30 giorni dalla presentazione della domanda il parere di competenza del Sindaco in materia di emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 8-bis del T.U.L.P.;

vista la nota di data 24 luglio 2025 (ns. prot. n. 593101 di data 24 luglio 2025), con cui l'Amministrazione comunale ha comunicato "*il sostanziale parere positivo per quanto riguarda gli aspetti ambientali*";

viste le integrazioni, presentate dalla Ditta come nuova domanda di AUT, pervenute in data 25 luglio 2025 (ns. prot. n. 596234);

viste le integrazioni pervenute dalla Dita in data 25 luglio 2025 (ns. prot. n. 599120 di data 28 luglio 2025);

vista la nota di data 1 agosto 2025 (ns. prot. n. 612416) con sui sono state trasmesse le integrazioni ai soggetti coinvolti nel procedimento;

rilevato che nella nota di data 1 agosto 2025 (ns. prot. n. 612416) è stato specificato quanto segue:

- "*con le integrazioni di data 25 luglio 2025 (ns. prot. n. 599120 di data 28 luglio 2025), la ditta ha anche chiesto il rilascio di una nuova autorizzatine allo scarico in pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue industriali costituite dalle acque di processo e dalle acque dilavanti i piazzali dello stabilimento, previo trattamento chimico – fisico e biologico, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del T.U.L.P.. A tale scopo, vedendo le portate che la Ditta intende scaricare in pubblica fognatura di tipo nero, si invia la documentazione anche al Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione*";

rilevato dalla documentazione presentata che lo scarico in parola **supera** le soglie quantitative indicate all'art. 15 delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque (approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987, così come modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 11971 del 30 ottobre 1998), per le quali ricorre l'obbligo di acquisire il parere preventivo del Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione;

preso atto che con nota di data 1 agosto 2025 (ns. prot. n. 612416) è stata comunicata alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate coinvolte nel procedimento l'avvio della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 5-bis del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

rilevato ancora che con la sopra citata nota di data 1 agosto 2025 (ns. prot. n. 612416) è stata contestualmente indetta per il giorno 8 agosto 2025 la conferenza di servizi prevista dall'art. 5-bis, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

visto il verbale (rep. n. 110 del 12 agosto 2025) di conclusione della conferenza di servizi istruttoria tenutasi il giorno 8 agosto 2025 e indetta con propria nota di data 1 agosto 2025 (ns. prot. n. 612416), il quale riporta la descrizione dei lavori svolti;

vista la nota di data 12 agosto 2025 (ns. prot. n. 638841) con cui è stato trasmesso il sopra richiamato verbale di conferenza di servizi istruttoria ai soggetti coinvolti nel procedimento;

rilevato che nel corso della seduta di conferenza di servizi istruttoria di data 8 agosto 205, è stata informata la Ditta che la domanda di AUT presentata in data 25 luglio 2025 (ns. prot. n. 596234) con allegata la domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue industriali "*viene archiviata in data odierna, in quanto ricompresa nel presente procedimento di AUT*";

rilevato che nel verbale (rep. n. 110 del 12 agosto 2025) viene specificato che "*attualmente le acque di processo (acque di lavaggio dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R5) vengono ricircolate nell'impianto e, quando esauste, vengono smaltite come rifiuto. La Ditta intende avviare queste acque di processo a un nuovo impianto biologico in fase di progetto. La sua implementazione si rende necessaria, a detta della Ditta e come ribadito nella relazione allegata alla domanda di AUT di data 11 luglio 2025 (ns. prot. n. 557173 del 11 luglio 2025), a causa dell'alto carico organico che accompagna il rifiuto in ingresso in determinati periodi dell'anno. Il nuovo impianto biologico tratterà le acque di processo a ciclo chiuso (come nell'attuale configurazione), prevedendo però uno scarico in pubblica fognatura di tipo nero che verrà attivato periodicamente dalla Ditta*";

rilevato inoltre che nel verbale rep. n. 110 del 12 agosto 2025 viene dettagliato il progetto riguardante la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque meteoriche dilavanti le spiazzali dello stabilimento:

- "*le acque meteoriche dei pluviali verranno raccolte e avviate a dei pozzi perdenti;*
- *le acque meteoriche dilavanti la zona di messa in riserva dei rifiuti in ingresso verranno convogliate, tramite pendenza, nell'adiacente vasca di raccolta dei rifiuti liquidi e non entreranno nel ciclo delle acque meteoriche sotto descritto;*
- *tutte le acque meteoriche dilavanti i piazzali e le aree dello stabilimento verranno raccolte tramite griglie e avviate a una vasca munita di scolmatore;*
- *un volume pari ai primi 5 mm di pioggia verrà avviato a un sistema di trattamento (disoleatore-dissabbiatore) e poi mandato in testa al nuovo impianto biologico. Tali acque, pertanto, entreranno nel ciclo delle acque di lavaggio dei rifiuti e verranno utilizzate per tale scopo;*
- *le acque meteoriche eccedenti i primi 5 mm verranno invece avviate a una vasca di accumulo, ad un disoleatore-dissabbiatore e a una seconda vasca di accumulo. Tali acque verranno impiegate per la bagnatura dei cumuli dei rifiuti e delle materie certificate;*
- *a valle del sistema di trattamento dedicato alle acque meteoriche eccedenti i 5 mm, sarà previsto uno scarico in pubblica fognatura di tipo bianco del troppo pieno della vasca di accumulo*";

preso atto che, come ribadito in sede di conferenza di servizi istruttori svoltasi in data 8 agosto 2025 e nel verbale rep. n. 110 del 12 agosto 2025, "*stando al progetto presentato, poiché la Ditta intende raccogliere tutte le acque del piazzale e trattarle in apposito sistema di depurazione (non differenziando tra le aree di ingresso e pesa dell'impianto, le aree di stoccaggio dei rifiuti in attesa di certificazione e le aree di transito dei mezzi), […] le acque meteoriche eccedenti i 5 mm e avviate al trattamento descritto nella relazione di progetto si configurano come acque reflue industriali. Pertanto,* [come misura maggiormente cautelativa a tutela dell'ambiente] *la Ditta anche per tale contributo dovrà richiedere il titolo abilitativo per lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura di tipo bianco*";

preso atto pertanto che, come ribadito dalla Ditta in sede di conferenza di servizi istruttori svoltasi in data 8 agosto 2025 e nel verbale rep. n. 110 del 12 agosto 2025, "*l'area di stoccaggio dei rifiuti in attesa di certificazione e delle materie prime certificate non è rivestita con pavimentazione impermeabile e, pertanto, non possiede una propria rete di captazione delle acque, date le difficoltà di gestire le eventuali griglie di raccolta*";

preso atto pertanto che, come riportato nel verbale rep. n. 110 del 12 agosto 2025, "*data la lontananza che intercorre tra lo stabilimento e il pozzetto di allaccio alla pubblica fognatura (sia bianca che nera),* [la Ditta] *esprime la volontà di realizzare una condotta in pressione per poter eseguire tale allacci. Ciascun allaccio avrà un pompaggio dedicato, con degli inverter grazie ai quali regolare la portata da immettere in pubblica fognatura. Lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura di tipo nero si realizzerà presumibilmente durante il periodo notturno, quando l'impianto non sarà in funzione*";

rilevato che, in materia di emissioni sonore, in sede di conferenza di servizi istruttori di data 8 agosto 2025 "*in virtù dell'installazione dei nuovi sistemi di pompaggio*" l'Amministrazione comunale ha chiesto "*alla Ditta di produrre alternativamente o uno studio previsionale di impatto acustico sulle modifiche impiantistiche prospettate, o una comunicazione ai fini di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa dalla Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, dichiarando il non superamento dei limiti di zonizzazione acustica previsti per l'area dal Piano di Zonizzazione comunale*";

considerato che con nota di data 12 agosto 2025 (ns. prot. n. 638841) il procedimento è stato sospeso per richiedere alla Ditta di integrare gli elementi discussi in sede di conferenza di servizi istruttoria svoltasi in data 8 agosto 2025;

vista la nota di data 21 agosto 2025 (ns. prot. n. 655940), con cui il Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione ha specificato "*le indicazioni tecniche necessarie a integrare la documentazione presentata* […] *così come concordato nella conferenza dei servizi istruttoria che si è tenuta in data 08/08/2025*";

vista la nota di data 3 settembre 2025 (ns. prot. n. 685417), con cui è stata trasmessa alla Ditta la nota del Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione di data 21 agosto 2025 (ns. prot. n. 655940);

viste le integrazioni pervenute dalla Ditta in data 5 settembre 2025 (ns. prot. n. 695775 di data 8 settembre 2025);

vista la nota di data 10 settembre 2025 (ns. prot. n. 703226), con la quale sono state trasmesse le stesse integrazioni ai soggetti interessati;

rilevato che nella nota di data 10 settembre 2025 (ns. prot. n. 703226) è stato chiesto "*ai soggetti in indirizzo di far pervenire le proprie valutazioni di competenza entro 15 giorni dalla data di ricevimento della presente nota. Se entro tale termine non dovesse pervenire alcuna comunicazione, le integrazioni saranno reputate complete ed esaustive e si procederà pertanto al prosieguo del procedimento*";

vista la nota di data 10 settembre 2025 (ns. prot. n. 704415), con cui il Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione ha comunicato che "*le integrazioni presentate risultano complete ed esaustive*";

vista la nota di data 29 settembre 2025 (ns. prot. n. 754875) con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria (in forma semplificata e in modalità sincrona) prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., per l'acquisizione dei seguenti pareri:

- parere ai sensi dell'art. 24 del T.U.L.P., da parte del Servizio Gestione impianti dell'Agenzia per la depurazione;
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo nero di acque reflue industriali costituite dalle acque di lavaggio dei rifiuti gestiti dalla Ditta e sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate, ai sensi dell'art. 23 del T.U.L.P., da parte dell'Amministrazione comunale;
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo bianco di acque reflue industriali costituite dallo scarico di troppo pieno della vasca di raccolta delle acque di seconda pioggia dilavanti i piazzali esterni dello stabilimento, ai sensi dell'art. 23 del T.U.L.P., da parte dell'Amministrazione comunale;
- eventuale titolo in materia di emissioni acustiche;

visto il verbale (rep. n. 140 del 16 ottobre 2025) di conclusione della conferenza di servizi decisoria tenutasi il giorno 13 ottobre 2025 e indetta con propria nota di data 29 settembre 2025 (ns. prot. n. 754875) il quale riporta la descrizione dei lavori svolti;

vista la nota di data 17 ottobre 2025 (ns. prot. n. 811972) con cui è stato trasmesso il sopra richiamato verbale di conferenza di servizi decisoria ai soggetti coinvolti nel procedimento;

rilevato che nel corso della seduta di conferenza di servizi decisoria di data 13 ottobre 2025 sono state acquisite i seguenti pareri/autorizzazioni:

- parere **positivo** ai sensi dell'art. 24 del T.U.L.P., da parte del Servizio Gestione impianti dell'Agenzia per la depurazione, con specifiche prescrizioni;
- rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo nero di acque reflue industriali costituite dalle acque di lavaggio dei rifiuti gestiti dalla Ditta e sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate, ai sensi dell'art. 23 del T.U.L.P., da parte dell'Amministrazione comunale, confermando le prescrizioni impartite dal Servizio Gestione impianti dell'Agenzia per la depurazione e impartendone delle altre specifiche;
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo bianco di acque reflue industriali costituite dallo scarico di troppo pieno della vasca di raccolta delle acque di seconda pioggia dilavanti i piazzali esterni dello stabilimento, ai sensi dell'art. 23 del T.U.L.P., da parte dell'Amministrazione comunale, con specifiche prescrizioni;
- "*in materia di emissioni acustiche, a seguito della comunicazione ai fini dall'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico, resa dalla Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'art. 4, comma 2, del d.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, e allegata alle integrazioni di data 5 settembre 2025 (ns. prot. n. 695775 di data 8 settembre*

2025), il Comune chiede che venga realizzata una campagna di misure delle emissioni rumorose dopo la conclusione dei lavori. Pertanto, chiede che venga redatta e consegnata una relazione di valutazione acustica comprendente i risultati di detta campagna di misura entro 180 giorni dalla conclusione dei lavori edili di cui sopra relativi allo scarico";

considerato che il presente provvedimento di AUT comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

a) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
b) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo nero di acque reflue industriali costituite dalle acque di lavaggio dei rifiuti gestiti dalla Ditta e sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate, previo trattamento di depurazione chimico – fisico e biologico, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
c) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo bianco di acque reflue industriali costituite dallo scarico di troppo pieno della vasca di raccolta delle acque di seconda pioggia dilavanti i piazzali esterni dello stabilimento, previo trattamento di dissabbiatura e disoleazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
d) autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli articoli 84 e 86 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
e) comunicazione ai fini dall'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico, resa dalla Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'art. 4, comma 2, del d.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, e allegata alle integrazioni di data 5 settembre 2025 (ns. prot. n. 695775 di data 8 settembre 2025). L'amministrazione comunale, valutato il progetto che la Ditta ha presentato, in sede di coerenza di servizi decisoria svoltasi in data 13 ottobre 2025 ha impartito po prescrizioni specifiche alla Ditta;

dato atto che resta in capo al Comune di Dro (TN) proprietario della rete di pubblica fognatura nella quale sono recapitate le acque reflue industriali della Ditta, la competenza in ordine all'istruttoria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ed alla verifica della regolarità della relativa posizione autorizzatoria, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;

vista tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

rilevato che, dall'esame della documentazione agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli, nella propria determinazione n. 533 di data 25 settembre 2023 veniva specificato quanto segue:

- *"L'acqua di processo e la frazione liquida dei rifiuti conferiti, vengono trattate da uno specifico impianto di depurazione "chimico-fisico" che permette di ottenere un liquido sufficientemente affinato per il suo riutilizzo nel processo di lavaggio. Lo stoccaggio temporaneo dell'eventuale liquido in eccesso viene garantito da quattro serbatoi in polietilene posti internamente al fabbricato, a fianco del depuratore, la cui capacità è pari a 15.000,00 lt/cad. Da questi l'impianto preleva in automatico il liquido stoccato, ogni qualvolta il corretto funzionamento del processo richiederà un'integrazione dell'acqua di lavaggio. Nel processo chimico-fisico di chiarificazione dell'acqua di lavaggio non vengono utilizzati polielettroliti flocculanti contenenti poliacrilamide o ogni altra sostanza ritenuta cancerogena, in concentrazioni superiori a quanto disposto dalla sentenza n. 399 del 22/03/2017 del T.A.R. Lombardia, sez. II di Brescia"*;

rilevato che dal progetto allegato alle integrazioni di data 25 luglio 2025 (ns. prot. n. 599120 di data 28 luglio 2025) si evince che la Ditta intende aggiungere, a valle del sopra richiamato trattamento chimico – fisico, un nuovo sistema di trattamento di tipo biologico per depurare la frazione organica accumulatasi nelle acque di lavaggio a seguito delle operazioni di lavaggio dei rifiuti;

rilevato che nella relazione allegata alle integrazioni di data 25 luglio 2025 (ns. prot. n. 599120 di data 28 luglio 2025) viene specificato quanto di seguito in merito al progetto di realizzazione del nuovo impianto biologico:

- "*con l'utilizzo di un depuratore biologico si avrebbe a disposizione un'acqua completamente scevra di particelle organiche per un suo riutilizzo industriale praticamente infinito, riducendo quasi a zero la necessità della periodica sostituzione dell'acqua di ciclo (da eseguirsi solamente per una pulizia "energica" dell'impianto propedeutica a particolari interventi manutentivi).*
- *Si andrà inoltre ad eliminare alla radice la possibile causa di odori, sempre derivanti dalla significativa concentrazione in acqua di materiale organico.*
- *Con la realizzazione di un depuratore biologico, accoppiato al già presente depuratore chimico fisico, si avrebbe certezza e garanzia del rispetto di tutti i parametri previsti anche per lo scarico in fognatura dell'eventuale surplus di acqua trattata rispetto alle esigenze di ciclo.*
- *Sarebbe finalmente possibile poter programmare quelle manutenzioni dell'impianto che necessitano dello svuotamento dell'acqua in esso presente, senza essere condizionati dai tempi imposti dai depuratori esterni all'attività, a cui l'acqua di ciclo esausta deve essere inviata, dai tempi dei trasportatori della stessa, senza trascurare il risparmio economico/ambientale derivante dal risparmio idrico.*
- *Questo nuovo depuratore biologico andrà quindi ad integrare il depuratore chimico fisico, già presente in impianto, andando a "raffinare" l' acqua di ciclo dai carichi organici in essa presenti* […]";
- "*L' acqua in uscita dal nuovo depuratore biologico, opportunamente filtrata con un filtro al quarzo e delle membrane MBR, verrà poi stoccata in 2 contenitori dedicati di mc 15 ciascuno, già presenti in impianto e riutilizzata nel ciclo produttivo e all'occorrenza, se in surplus, scaricata in fognatura*";

rilevato che, dall'esame della documentazione agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli, nella propria determinazione n. 533 di data 25 settembre 2023 veniva specificato quanto segue:
- *"A presidio delle acque piovane, raccolte esclusivamente sulla viabilità di accesso all'impianto e sui piazzali di manovra per le operazioni di pesatura e accettazione dei materiali in ingresso (D4), nonché sul piazzale di stoccaggio delle materie prime seconde (D5), è stato realizzato un sistema di pretrattamento delle acque, nel quale avviene il processo di sedimentazione e disoleatura. E' stato realizzato secondo le indicazioni contenute nell'Autorizzazione n. 18/2010 e s.m.i. del 28/01/2010, e posto nella zona a sud-est del compendio, completamente interrato, con scarico finale a dispersione. In nessun modo le acque conferite all'impianto disoleatore possono subire contaminazione dai rifiuti; infatti tutti gli stoccaggi e le aree di manovra, interessate dalla presenza di rifiuti, sono nettamente separate dai piazzali e dalla viabilità di accesso e sono singolarmente presidiate da appositi sistemi di raccolta delle proprie acque di scolo"*;

rilevato che nella relazione allegata alle integrazioni di data 25 luglio 2025 (ns. prot. n. 599120 di data 28 luglio 2025) viene specificato quanto di seguito in merito alla gestione delle acque di seconda pioggia:
- "*nei pressi della vasca di 1° pioggia verrà posizionata una vasca di 15 mc, anch'essa interrata, per la raccolta dell'acqua di 2° pioggia. Acqua questa poi pompata all'interno dello stabilimento stoccata in un altro serbatoio da 15 mc ed utilizzata all'occorrenza per l'irrigazione esterna dei cumuli di MPS ed il lavaggio dell'impianto.*
- *L'acqua per il lavaggio dell'impianto e per alimentazione dell'irrigazione sarà messa in pressione con una apposita stazione di pompaggio.*
- *Il surplus dell' acqua di 2° pioggia, in eccedenza rispetto alle capacità di stoccaggio verrà pompata alla rete comunale delle acque bianche*";

rilevato che dal progetto allegato alle integrazioni di data 25 luglio 2025 (ns. prot. n. 599120 di data 28 luglio 2025) la Ditta intende raccogliere e avviare al sistema di disoleazione anche l'eventuale ruscellamento che, producendosi dall'area di stoccaggio dei rifiuti in attesa di certificazione, viene a realizzarsi sull'adiacente pavimentazione impermeabile;

ritenuto pertanto che tali acque vengono a essere connotate come acque reflue industriali e rientrano nel campo di applicazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021, recante le disposizioni per la gestione delle *"Acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne – disposizioni attuative dell'art. 18 bis del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)"*;

visto l'art. 1, comma 2, lettera l), dell'Allegato alla suddetta deliberazione n. 1239, il quale dispone che sono soggetti alla disciplina di cui alla deliberazione stessa gli impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1085 di data 25 luglio 2025, che ha modificato la citata deliberazione n. 1239 del 26 luglio 2021, con particolare riferimento ai termini per l'adeguamento previsti dal citato art. 9 della deliberazione n. 1239 del 26 luglio 2021;

rilevato che le acque reflue industriali di origine meteorica di dilavamento dei piazzali hanno recapito in pubblica fognatura di tipo bianco, previa depurazione costituita da impianto di disolaetura e sedimentazione;

rilevato che dal progetto allegato alle integrazioni di data 25 luglio 2025 (ns. prot. n. 599120 di data 28 luglio 2025) tali acque vengono gestite assieme alle acque meteoriche dilavanti le superfici dei piazzali;

visto l'art. 14, comma 2, del T.U.L.P., che dispone quanto segue:
- "*qualora da una medesima area abbiano origine più scarichi distinti aventi le caratteristiche di cui al comma 1, si applicano in relazione alla natura di ciascuno di essi le disposizioni concernenti gli scarichi degli insediamenti produttivi o di quelli civili*";

ritenuto pertanto di applicare il regime più restrittivo tra i due contributi sopra richiamati che vengono ad essere gestiti nello stesso sistema di trattamento;

sentito per le vie brevi la U.O. per la Tutela dell'acqua del Settore Qualità ambientale, la quale in relazione al progetto presentato dalla Ditta per la futura gestione delle acque di seconda pioggia ha evidenziato che "*a valle del sistema di trattamento, è previsto inoltre uno scarico in pubblica fognatura di tipo bianco del troppo pieno della seconda vasca di accumulo, per un quantitativo massimo annuo stimato di 1000 mc. Considerata la localizzazione dell'impianto il corpo idrico ricettore dello scarico della rete fognaria di tipo bianco è ragionevolmente il fiume Sarca, nel tratto identificato dal codice E100000000101tn (Inizio tratto: OPERA DI PRESA SARCHE - Fine tratto: CONFLUENZA CANALE RIMONE), il quale presenta uno stato di qualità ecologica potenziale buono. Alla luce di quanto sopra espresso, non si ravvisano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in rete fognaria di tipo bianco delle acque reflue industriali (seconda pioggia) derivanti dal troppo pieno della seconda vasca di accumulo*";

ritenuto di poter autorizzare nel presente provvedimento di AUT lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di tipo bianco;

ritenuto congruo confermare, relativamente alle emissioni in atmosfera già autorizzate provenienti dallo stabilimento in oggetto, le prescrizioni stabiliti nella sopra citata determinazione n. 533 di data 25 settembre 2023 , secondo le considerazioni ivi riportate;

vista la planimetria denominata "*PLANIMETRIA GENERALE (di progetto ampliamento zona stoccaggio MPS)*", di seguito identificata per semplicità come *planimetria*, allegata alla documentazione trasmessa in data 9 luglio 2025 (ns. prot. n. 552263 di data 10 luglio 2025), allegata al presente provvedimento in Allegato 7 ("*Planimetria organizzativa dell'impianto di recupero rifiuti*") come parte integrante e sostanziale;

rilevato che in planimetria viene indicata la distribuzione dei depositi temporanei dei rifiuti e le relative emissioni, come di seguito specificato:
a) stoccaggio rifiuti in ingresso:
   - D1: messa in riserva R13 dei rifiuti in ingresso, in attesa del loro avvio a trattamento finale R5, capacità complessiva di 600 m^3;
b) stoccaggio rifiuti decadenti dal processo:
   - D2a: deposito temporaneo dei rifiuti CER 191212, capacità di 20 m^3;
   - D2c: deposito temporaneo dei rifiuti CER 191207, capacità di 150 m^3;

- D2d: deposito temporaneo dei rifiuti CER 191212 o dei rifiuti a matrice fangosa CER 190814, da utilizzarsi come stoccaggio volano in caso di necessità temporanea per sovrapproduzione di una delle due frazioni, capacità di 20 m^3;
- D2f: deposito temporaneo dei rifiuti a matrice fangosa CER 190814, capacità di 20 m^3;

c) stoccaggio materia prodotta:
- D2b: deposito temporaneo della frazione sabbiosa lavata (0-2,0 mm), capacità 20 m^3;
- D2e: deposito temporaneo della frazione ghiaiosa lavata (2,0-30,0 mm), capacità 20 m^3;
- D5: deposito MPS certificata, in attesa dell'avvio al riutilizzo finale, capacità 3.000 m^3;
- D6: ampliamento area di deposito mps sabbia/ghiaia, solo materiale già analizzato con esito favorevole: 4.000 m^3;

ritenuto doveroso rammentare alla Ditta di comunicare la data di messa a regime dell'emissione diffusa oggetto di modifica, al Settore Autorizzazioni e controlli ed al Comune territorialmente competente;

rilevato che le modifiche la Ditta intende apportare alla gestione dello stabilimento non interessano il titolo abilitativo in materia di gestione dei rifiuti e le relative operazioni di recupero dei rifiuti in ingresso allo stabilimento;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 959 del 18 maggio 2012, in materia di istruttorie per il rilascio di autorizzazioni in materia di rifiuti relative ad impianti dedicati al trattamento della frazione organica putrescibile (FORSU, fanghi, erba, ecc.);

preso atto che l'U.O. Tutela dell'aria ed agenti fisici, del Settore Qualità ambientale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente con nota di data 15 settembre 2023 (ns. prot. n. 696242) ha espresso un parere favorevole prima della data di svolgimento della conferenza di servizi e pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., non è intervenuta alla medesima conferenza di servizi;

vista la nota di data 15 settembre 2023 (ns. prot. n. 696242), inviata nel corso dell'iter che ha portato al rilascio della propria determinazione n. 533 di data 25 settembre 2023, con cui l'U.O. Tutela dell'aria ed agenti fisici, del Settore Qualità ambientale, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente ha comunicato che "*l'eventuale comparsa di segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione dovrà comportare l'immediato avvio delle procedure previste dalle "linee guida provinciali per la caratterizzazione, l'analisi e la definizione dei criteri tecnici e gestionali per la mitigazione delle emissioni delle attività ad impatto odorigeno" (art 102 sexies del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) o in alternativa quelle contenute nel decreto direttoriale del MASE che ha adottato le linee di indirizzo per la gestione delle emissioni odorigene da impianti ed attività industriali di cui al 275-bis del 152/2006*";

vista la nota di data 18 settembre 2023 (ns. prot. n. 705661 del 19 settembre 2023), inviata nel corso dell'iter che ha portato al rilascio della propria determinazione n. 533 di data 25 settembre 2023, con cui la Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Dro (TN) ha ravvisato che "*in riferimento alle eventuali problematiche di inquinamento odorigeno che potrebbero essere originate dalle modifiche impiantistiche introdotte sulla linea di produzione, si ritiene di esprimere parere positivo fatta salva la possibilità di imporre ulteriori prescrizioni a seguito di successive segnalazioni di disturbo*";

visto il verbale (n. 35 di data 22 settembre 2023) di conclusione della conferenza di servizi tenutasi il giorno 21 settembre 2023 e indetta con propria nota di data 14 settembre 2023 (ns. prot. n. 693996) durante la quale è stato acquisito il parere positivo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e che riporta le precisazioni della Ditta in merito alla richieste espresse in sede di istanza, nello specifico che non verrà effettuata alcuna riduzione volumetrica dei rifiuti in ingresso e sul rifiuto identificato dal codice CER 20.03.03 sarà effettuata un'operazione di selezione e non di cernita, prima del carico della tramoggia;

considerato che la p.ed. e le pp.ff. sulle quali insiste il centro di recupero in oggetto ricadono in un'area che il Piano Regolatore Generale del Comune di Dro (TN) destina a "Aree produttive del settore secondario di livello provinciale esistenti, di progetto e di riserva";

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 323 del 15 febbraio 2008, di approvazione, ai sensi degli articoli 66 e 67-bis del T.U.L.P., della localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti dell'area costituita dalle pp.ff. 2962/1, 2962/2, 2962/3 e 2962/4 C.C. Dro (ora accorpate nella p.ed. 1384 C.C. Dro), per l'insediamento di un impianto di trattamento e recupero dei rifiuti da spazzamento stradale e delle sabbie derivanti da impianti di depurazione biologica e dalla pulizia delle caditoie stradali, a condizione, tra l'altro, che sia previsto il confinamento di tutti i depositi dei rifiuti in ingresso, di quelli in lavorazione e di quelli in uscita dall'impianto medesimo (esclusi i materiali inerti), allo scopo di contenere le eventuali emissioni di odori molesti;

visto il parere espresso dal Settore Tecnico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con nota di data 14 gennaio 2008, prot. n. 87/2008-U221, nell'ambito della procedura di localizzazione di cui sopra dal quale risulta che: *"Il materiale proveniente dalle operazioni di pulizia stradale è rappresentato, in sostanza, da un fango eterogeneo composto principalmente da inerti di diversa granulometria (terriccio, sabbie e ghiaie) frammisti a rifiuti di altra natura in proporzioni variabili (organico, carta, plastica, ecc.), con possibile contaminazione da sostanze inquinanti (es. idrocarburi), e caratterizzato da un elevato contenuto di acqua che rende il rifiuto non palabile e quindi non conferibile direttamente in discarica se non dopo un preventivo trattamento di separazione della frazione acquosa*";

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, ai sensi dell'art. 65 del T.U.L.P., nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento ai sensi dell'art. 66 (di seguito *Piano*);

visto in particolare il quinto aggiornamento del Piano – Stralcio per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022, con il quale, in particolare, sono stati definiti al Capitolo 4 i criteri per la verifica della compatibilità localizzazione sia in caso di nuovi impianti di gestione di rifiuti che di modifiche sostanziali ad impianti esistenti;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante "*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*", ed in particolare l'art. 19 (norme applicative dell'art. 67-bis del T.U.L.P.) il quale stabilisce al comma 2 che "*Relativamente alle discariche e agli impianti di gestione dei rifiuti speciali - anche pericolosi -, la cui localizzazione sia stata definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o dai provvedimenti assunti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 66 del testo unico, la relativa autorizzazione può essere modificata a norma dell'articolo 84 del testo unico, purché ricorrano le seguenti condizioni:*

a) il progetto non comporti la modificazione sostanziale delle caratteristiche tecniche originarie della discarica o dell'impianto, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti;
b) il progetto non comporti alcuna modifica della localizzazione cartografica della discarica o dell'impianto;
c) i rifiuti da conferire siano compatibili qualitativamente e quantitativamente con le caratteristiche tecniche della discarica o dell'impianto;
d) siano soddisfatte - in via prioritaria - le esigenze di smaltimento o di recupero dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale;
e) il progetto sia preventivamente sottoposto, alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale o di verifica, ove ne ricorrano i presupposti in base alle norme provinciali vigenti";

considerato che, relativamente a quanto richiesto dalla Ditta con la domanda in esame, le modifiche non riguardano l'autorizzazione in materia di gestione dei rifiuti;

ritenuto che ricorrono le condizioni previste dal sopra citato art. 19 del d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., e pertanto l'autorizzazione ordinaria alla gestione di rifiuti ricompresa nell'AUT può essere modificata senza la necessità di preventiva revisione della localizzazione dell'impianto;

visto l'art. 4.8 del Piano, che stabilisce quanto segue:

- "*La verifica dei criteri localizzativi riportati nei paragrafi precedenti deve essere fatta – solo per nuovi impianti e per modifiche sostanziali ad impianti esistenti - attraverso una "relazione di verifica dei criteri localizzativi" presentata da parte del proponente dell'impianto, in sede di espletamento delle procedure in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA/PAUP) e comunque in sede di rilascio della prima autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, al fine di verificare la coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti*";

rilevato che le valutazioni in merito alla localizzazione dell'impianto sono già state comunque eseguite in sede di screening di VIA presentato dalla Ditta in data 15 gennaio 2025 (prot. n. 29532 di data 15 gennaio 2025);

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante *"Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*", ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

visto in particolare l'art. 3 della sopra citata L.P. 19/2013, il quale stabilisce che la legge provinciale si applica ai progetti che devono essere sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o al procedimento di verifica (*"screening"*) di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa statale;

vista la determinazione del Dirigente del Settore Qualità ambientale n. 161 di data 2 aprile 2025 di conclusione della procedura di *screening* sul progetto di "*Messa in riserva/stoccaggio di accumulatori e batterie nichel-based e miglioramenti attuale impianto autorizzato*", ricomprendente anche il progetto di regimazione delle acque meteoriche dilavanti i piazzali dello stabilimento;

preso atto che la determinazione del Dirigente del Settore Qualità ambientale n. 161 di data 2 aprile 2025 ha disposto "*l'esclusione dello svolgimento della valutazione dell'impatto ambientale relativamente al progetto di Messa in riserva/stoccaggio di accumulatori e batterie nichel-based e miglioramenti attuale impianto autorizzato sito nel Comune di Dro, proposto dalla società Pulisabbie S.r.l.*";

rilevato che nella determinazione del Dirigente del Settore Qualità ambientale n. 161 di data 2 aprile 2025, a valle della conclusione della procedura di *screening*, viene rappresentato quanto segue:

- vista la destinazione d'uso delle particelle di cui si compone l'impianto, "*il progetto risulta pertanto conforme con la destinazione d'uso dell'area*";
- in materia di gestione delle acque meteoriche dilavanti i piazzali dello stabilimento, la Ditta deve prevedere una "*revisione delle modalità di gestione delle acque, tesa a minimizzare i contributi che andranno nelle acque nere e nelle acque bianche e ad aumentare il tasso di riciclo delle acque, che peraltro è una delle BAT di settore*"
- "*per quanto di competenza del Servizio Gestione degli impianti non si sono rilevate ostative al progetto, demandando alla successiva fase l'integrazione delle autorizzazioni previste dalla normativa ambientale alle nuove modalità di smaltimento delle acque di processo*";
- "*in merito alla componente paesaggio in istruttoria non si sono rilevate criticità in quanto l'impianto è già esistente, non si prevedono nuove strutture e gli interventi si inseriscono in un'area dove vi sono già altre realtà produttive di un certo impatto visivo*";
- "*Il Comune di Dro si è espresso favorevolmente all'intervento in progetto, evidenziando la necessità che le opere relative agli scarichi siano realizzate secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale per il servizio di fognatura*";
- relativamente agli aspetti acustici, a seguito degli elementi valutati nel corso dell'iter istruttorio di *screening*, "*considerati anche i valori misurati al confine aziendale nel settembre 2020, si ritiene residuale la probabilità che l'attività, anche a seguito delle modifiche previste, possa dare origine ad un superamento dei limiti previsti per la classe VI*";

- "*Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico si ritengono idonee le attuali misure di contenimento della diffusione di polveri. Per quanto riguarda la tutela della qualità dell'aria, non si rilevano variazioni significative rispetto a quanto attualmente autorizzato. In merito all'impatto odorigeneno, non risultano ad oggi pervenute segnalazioni di disturbo olfattivo direttamente correlabili alle attività svolte nell'impianto già realizzato. Pertanto si ritiene che le misure gestionali attualmente impiegate siano idonee al contenimento delle emissioni odorigene. Si ricorda comunque che il passaggio dell'impianto in AIA comporterà l'avvio delle procedure previste dalle Linee guida provinciali approvate con D.G.P. n. 1087 del 24 giugno 2016*";
- "*Per quanto attiene gli aspetti di carattere igienico-sanitario, in considerazione delle modifiche prospettate, nonché delle misure previste relativamente alla gestione dei possibili impatti negativi, non si sono rilevati elementi ostativi al progetto proposto*";

rilevato ancora che nella determinazione del Dirigente del Settore Qualità ambientale n. 161 di data 2 aprile 2025, a valle della conclusione della procedura di *screening*, viene rappresentato che "*l'area di progetto ricade in area di tutela ambientale e quindi nella successiva fase progettuale sarà necessario un confronto con la Comunità Alto Garda e Ledro al fine di comprendere se gli interventi che si prevedono saranno da assoggettare o meno ad autorizzazione paesaggistica, poiché quest'ultima non è di competenza provinciale, ma della Comunità di valle*";

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, recante *"Legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Approvazione delle Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e trattamento dei rifiuti e per la produzione di materiali riciclati da impiegare nelle costruzioni e delle Norme tecniche e ambientali per la produzione dei materiali riciclati e posa nella costruzione e manutenzione di opere edili, stradali e recuperi ambientali"*;

rilevato che, dall'esame della documentazione allora disponibile e agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli, nella propria determinazione n. 533 di data 25 settembre 2023 veniva specificato quanto segue:
- "*Tutti i rifiuti contenenti materiale organico biodegradabile, come la frazione organica CER 191207 e la frazione fangosa CER 190814, rimarranno depositati presso gli appositi stoccaggi il tempo necessario per poter allestire un carico completo per il loro avvio a trattamento/smaltimento finale in impianti terzi, e comunque saranno allontanati prima che abbia inizio il manifestarsi di evidenti fenomeni odorigeni, dovuti all'innescarsi della fermentazione anaerobica della frazione organica*";
- la materia prima prodotta dalle operazioni "*di recupero dei rifiuti dalla pulizia delle strade e similari non sarà destinata al riutilizzo quale aggregato per la produzione di calcestruzzi a resistenza* […]*"*;

rilevato che l'area di conferimento è pavimentata in calcestruzzo con pendenza tale da convogliare i liquidi nelle canalette previste dal progetto inviato con le integrazioni di data 25 luglio 2025 (ns. prot. n. 599120 di data 28 luglio 2025);

rilevato che le acque meteoriche dilavanti le superfici dello stabilimento, comprese quelle dilavanti l'area di conferimento, vengono avviate ad un pozzetto scolmatore e successivamente a un impianto di trattamento fisico (dissabbiatore – disoleatore);

considerato che i rifiuti in ingresso gestiti dalla Ditta sono sottoposti alle operazioni di messa in riserva (operazione di recupero R13) su pavimentazione impermeabile e che gli eventuali ruscellamenti dovuti al dilavamento meteorico vengono raccolti, tramite opportuna pendenza, nell'adiacente vasca di raccolta denominata in planimetria "*stoccaggio R13 rifiuti in ingresso frazione liquida CER 200306 CER 190802*";

considerato che il contributo meteorico raccolto nella vasca denominata in planimetria "A*cqua 2° pioggia per pulizia impianto, alimentazione irrigazione capacità 15 mc*" può essere utilizzata per la bagnatura dei depositi dei rifiuti, al fine di contenere l'emissione polverulenta: in ogni caso questa operazione non deve comportare il trasferimento di sostanze inquinanti ai rifiuti in deposito;

ritenuto doveroso prescrivere che le aree di movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici, pavimentate in calcestruzzo, debbano essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;

considerato che l'area di lavorazione dei rifiuti è interna al capannone ed è pavimentata in calcestruzzo;

considerato che le aree di deposito dei materiali lavorati in attesa di certificazione sono realizzate in misto granulare non legato;

considerato che la nuova area di deposito dei prodotti, denominata in Planimetria *"Ampliamento area di deposito MPS sabbia/ghiaia, solo materiale già analizzato con esito favorevole"*, è pavimentata in misto granulare legato non legato;

considerato che i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero sono stoccati in container i quali, fatte salve le operazioni di carico/scarico, devono sempre risultare coperti anche a mezzo di teli mobili;

visto l'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, la decisione 2000/532/CE nonché le "*Linee guida sulla classificazione dei rifiuti"* S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021, che stabiliscono la corretta procedura da seguire per la classificazione dei rifiuti;

viste le "*Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/2006, revisione gennaio 2022*" approvate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) con delibera del Consiglio del 6 febbraio 2020, n. 62/20, e pubblicate con n. 23/2020, successivamente revisionate con delibera del Consiglio SNPA del 23 febbraio 2022, doc. n. 156/2022 (di seguito *linee guida SNPA 41/2022*);

vista la scheda end of waste denominata "*End of waste rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero*" allegata al sub-allegato 2.1 alla propria determinazione n. 11 di data 15 gennaio 2024;

rilevato che nella propria determinazione n. 11 di data 15 gennaio 2024 è stato specificato, in virtù della natura del rifiuto, quanto segue:

- "*ritenuto doveroso applicare, per le materie prime prodotte dal recupero dei rifiuti autorizzati presso l'impianto, seppur non disciplinati dal suddetto Decreto, i criteri ambientali più restrittivi tra quelli disposti dal Decreto 27 settembre 2022, n. 152 e dal D.M. 5 febbraio 1998, fatto salvo il parametro idrocarburi*";

rilevato che il Decreto 27 settembre 2022, n. 152, entrato in vigore il 4 novembre 2022, è stato abrogato con l'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127, *"Regolamento recante disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

rilevato ancora che nella domanda di AUT di data 11 luglio 2025 (ns. prot. n. 557173 del 11 luglio 2025) la Ditta ha specificato quanto segue:

- "*l'autorizzazione attualmente in essere (provvedimento 11 del 15/01/2024) indica come parametri ambientali di riferimento, per le materie prime seconde prodotte dal recupero di rifiuti aventi codici CER 20.03.03 - 20.03.06 -19.08.02 - 19.08.14 quelle indicate dal Decreto 152/22. Ora alla luce del D.M. 127/2024 sarebbe opportuno che in Autorizzazione venissero considerati i parametri ambientali di riferimento quelli indicati in questo Decreto Ministeriale ed in particolare quanto previsto nell'Allegato 1, Tabella 2, Colonna 3*";

preso atto pertanto che la Ditta ha chiesto l'aggiornamento dei parametri qualitativi che devono rispettare le materie prime prodotte a partire dal recupero dei rifiuti in ingresso allo stabilimento;

visto l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, il quale dispone:

- al comma 3 *"In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:*
  a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
  b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
  c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
  d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
  e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269";

ritenuto pertanto di poter autorizzare le operazioni di recupero volte alla produzione di materia prima secondo la disciplina dell'articolo 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

considerato che per i rifiuti inerti riutilizzabili direttamente nelle opere sotto descritte il D.M. 5 febbraio 1998 prevede che:

- per la formazione di rilevati, drenaggi, strati di fondazione, sottofondi stradali e piazzali industriali (operazione R5) i rifiuti utilizzati devono presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; l'attività di recupero R5 in particolare consiste nella realizzazione di una struttura prevista da un progetto approvato dall'autorità competente che alla fine della sua vita tecnica deve essere demolita e rimossa; i rifiuti utilizzati devono presentare specifiche caratteristiche tecniche ingegneristiche e strutturali in funzione delle specifiche richieste;
- per recuperi ambientali (operazione R10) consistenti in **rimodellamenti morfologici** (ad es. bonifiche agrarie, riempimenti, colmate, ecc…) i rifiuti utilizzati devono essere compatibili con la destinazione d'utilizzo prevista sulla base della tabella 1, colonna A o B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché presentare un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; l'attività di recupero R10 in particolare consiste in un intervento previsto da un progetto approvato dall'autorità competente, che va a rimodellare il territorio in modo permanente e per il quale non è prevedibile una vita tecnica definita;

visto l'articolo 3, lettera a) in Allegato 1 al Decreto 28 giugno 2024, n. 127, il quale stabilisce che "*Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, e gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati. Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica*";

dato atto che in Allegato 1, lettera c) del Decreto 28 giugno 2024, n. 127, viene disciplinato il *"Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore:*
Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dalle lettere a) e b) dell'articolo 2,

finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene mediante fasi meccaniche e, quali, a mero titolo esemplificativo:

- *la frantumazione;*
- *la vagliatura/ selezione granulometrica;*
- *la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.*

Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri definiti nelle successive tabelle 2 e 3. Il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico, si consegua il rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento. Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati. Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto di trattamento all'interno del quale è stato prodotto, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche";

dato atto che in Allegato 1, lettera d) del Decreto 28 giugno 2024, n. 127, sono riportati i requisiti ambientali che ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve garantire; in particolare devono essere rispettati i limiti riportati in:

- *"Tabella 2 - Parametri da ricercare e valori limite"* (caratterizzazione);

Parametro	**Unità di misura**	**Concentrazione limite**		
		Utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2	**Utilizzo di cui alle lettere da b) a g) dell'Allegato 2**	**Utilizzo di cui alle lettere h) e i) dell'Allegato 2**
Amianto	mg/kg espressi come s.s.	100 (1)	100 (1)	100 (1)
(IDROCARBURI AROMATICI)				
Benzene	mg/kg espressi come s.s.	0.1	2	
Etilbenzene	mg/kg espressi come s.s.	0.5	50	
Stirene	mg/kg espressi come s.s.	0.5	50	
Toluene	mg/kg espressi come s.s.	0.5	50	
Xilene	mg/kg espressi come s.s.	0.5	50	
Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) (2)	mg/kg espressi come s.s.	1	100	
(IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI)				
Benzo(a)antracene	mg/kg espressi come s.s.	0.5	10	
Benzo(a)pirene	mg/kg espressi come s.s.	0.1	10	
Benzo(b)flourantene	mg/kg espressi come s.s.	0.5	10	
Benzo(k)fluorantene	mg/kg espressi come s.s.	0.5	10	
Benzo(g, h, i) perilene	mg/kg espressi come s.s.	0.1	10	
Crisene	mg/kg espressi come s.s.	5	50	
Dibenzo(a,e)pirene	mg/kg espressi come s.s.	0.1	10	
Dibenzo(a,l)pirene	mg/kg espressi come s.s.	0.1	10	
Dibenzo(a,i)pirene	mg/kg espressi come s.s.	0.1	10	
Dibenzo(a,h)pirene	mg/kg espressi come s.s.	0.1	10	
Dibenzo(a,h) antracene	mg/kg espressi come s.s.	0.1	10	
Indenopirene	mg/kg espressi come s.s.	0.1	5	
Pirene	mg/kg espressi come s.s.	5	50	
Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) (3)	mg/kg espressi come s.s.	10	100	
Fenolo	mg/kg espressi come s.s.	1	60	
PCB	mg/kg espressi come s.s.	0.06	5	
C>12	mg/kg espressi come s.s.	50	750	
Cr VI	mg/kg espressi come s.s.	2	15	
Materiali galleggianti (4)	cm^3/kg	<5	<5	
Frazioni estranee (4)	% in peso	<1%	<1%	

(1) Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.

(2) Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23): 20-Etilbenzene, 21-Stirene, 22-Toluene, 23-Xilene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.

(3) Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34): 25-Benzo(a)antracene, 26-Benzo(a)pirene, 27-Benzo(b)fluo-rantene, 28-Benzo(k,)fluoranten, 29-Benzo(g,h,i,)perilene, 30-Crisene, 31-Dibenzo(a,e)pirene, 32-Dibenzo(a,l)pirene, 33-Dibenzo(a,i)pirene, 34-Dibenzo(a,h)pirene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.

(4) Ove non definito da standard tecnici applicabili.

– *"Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite"* (test di cessione);

	Parametro	Unità di misura	Limite massimo di concentrazione ammissibile
1	Nitrati	mg/l NO_3	50
2	Fluoruri	mg/l F	1,5
3	Solfati	mg/l SO_4	750
4	Cloruri	mg/l Cl	750
5	Cianuri	µg/l Cn	50
6	Bario	mg/l Ba	1
7	Rame	mg/l Cu	0,05
8	Zinco	mg/l Zn	3
9	Berillio	µg/l Be	10
10	Cobalto	µg/l Co	250
11	Nichel	µg/l Ni	10
12	Vanadio	µg/l V	250
13	Arsenico	µg/l As	50
14	Cadmio	µg/l Cd	5
15	Cromo Totale	µg/l Cr	50
16	Piombo	µg/l Pb	50
17	Selenio	µg/l Se	10
18	Mercurio	µg/l Hg	1
20	COD	mg/l	30
21	pH		5,5 - 12,0

visto che in Allegato 1, lettera d.2) del Decreto 28 giugno 2024, n. 127, è stabilito che *"Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tabella 3. Sono esclusi dal test di cessione i lotti di aggregato recuperato prodotto destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C 12/15. Sono altresì esclusi i lotti di aggregato recuperati prodotti destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento"*;

dato atto che in Allegato 1, lettera e) del Decreto 28 giugno 2024, n. 127, sono riportate le Norme tecniche di riferimento per la certificazione Ce dell'aggregato recuperato:

– *"Tabella 4 - Norme tecniche per certificazione Ce*;

Norma	Titolo
UNI EN 13242	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
UNI EN 12620	Aggregati per calcestruzzo
UNI EN 13139	Aggregati per malta
UNI EN 13043	|Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, |aeroporti e altre aree soggette a traffico
UNI EN 13055	Aggregati leggeri
UNI EN 13450	Aggregati per massicciate per ferrovie
UNI EN 13383-1	Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Specifiche
UNI EN 13108	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - |Parte 8: Conglomerato bituminoso di recupero

visto l'articolo 4 in Allegato 2 del Decreto 28 giugno 2024, n. 127, il quale stabilisce che "*l'aggregato recuperato può essere utilizzato per:*

a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
g) confezionamento di calcestruzzi;
h) produzione di clinker per cemento;
i) *produzione di cemento*";

visto l'articolo 2, comma 1, lettera g) del Decreto 28 giugno 2024, n. 127, il quale definisce come *"lotto di aggregato recuperato: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato"*;

ritenuto doveroso applicare, per le materie prime prodotte dal recupero di rifiuti contraddistinti dai codici CER 20.03.03, 20.03.06, 19.08.02 e 19.08.14, i criteri ambientali più restrittivi tra quelli disposti dal Decreto 28 giugno 2024, n. 127, e dal D.M. 5 febbraio 1998, per le attività di recupero il cui obiettivo finale è la produzione di materie prime utilizzabili in opere similari a quelle previste nei citati Decreti;

ritenuto doveroso prescrivere che le materie prime prodotte dal recupero di rifiuti contraddistinti dai codici CER 20.03.03, 20.03.06, 19.08.02 e 19.08.14 da avviare alla:
- materiale drenante e anticapillare in genere in attività edili e stradali, in zone industriali, artigianali e commerciali;
- materiale per rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, e per piazzali ad uso industriale, artigianale e commerciale;

debbano presentare:
- un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- una concentrazione di contaminanti conforme a quanto disposto alla Tabella 2, quarta colonna dell'Allegato 1, lettera d) del Decreto 28 giugno 2024, n. 127;

rilevato che, per quanto concerne la produzione di materia prima da destinare in lavori di rimodellamento morfologico (recuperi ambientali, riempimenti e colmate) la Ditta ha chiesto esplicitamente di destinarla esclusivamente per riempimenti e recuperi ambientali in aree ad uso industriale, artigianale e commerciale;

ritenuto pertanto doveroso prescrivere che le materie prime prodotte dal recupero di rifiuti contraddistinti dai codici CER 20.03.03, 20.03.06, 19.08.02 e 19.08.14 da avviare
- in lavori di rimodellamento morfologico (recuperi ambientali, riempimenti e colmate)

debbano presentare:
- un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- una concentrazione di contaminanti conforme a quanto disposto alla Tabella 2, quarta colonna dell'Allegato 1, lettera d) del Decreto 28 giugno 2024, n. 127;
- per i metalli (Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Cromo totale, Selenio, Tallio, Vanadio e Cromo VI) valori di concentrazione di inquinanti compatibili con quanto stabilito dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, in quanto nella Tabella 2, dell'Allegato 1, lettera d) del Decreto 28 giugno 2024, n. 127, gli stessi non sono contemplati;

visto il D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, recante il *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

considerato che il D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, stabilisce che la materia prima generata dalle operazioni di recupero (operazione R5) dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 17.03.02 e riconducibili a quelli descritti alla tipologia 7.6 descritta nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, è definita granulato di conglomerato bituminoso e può essere impiegata nei seguenti ambiti:
- per la produzione di miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
- per la produzione miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
- per la produzione aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali;

atteso che, secondo quanto disposto dal D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, sopra citato, il granulato di conglomerato bituminoso impiegabile nelle attività sopra riportate deve presentare:
- un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- una concentrazione di IPA massima di 100 mg/kg;
- una concentrazione di amianto massima di 1.000 mg/kg;

ritenuto doveroso applicare i criteri ambientali disposti dal D.M. del 28 marzo 2018, n. 69, anche per le attività di recupero il cui obiettivo finale è la produzione di materie prime utilizzabili in opere e/o manufatti similari a quelli disciplinati dal D.M. 69 stesso;

ritenuto pertanto doveroso prescrivere che le materie prime prodotte da avviare alla realizzazione di "*Aggregati da utilizzare nei conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico*" conformi alla norma UNI EN 13043, debbano presentare:
- un eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
- una concentrazione di IPA massima di 100 mg/kg;
- una concentrazione di amianto massima di 1.000 mg/kg;

considerato che sulle materie prime generate dal recupero di rifiuti non è possibile operare diluizioni al fine di renderle compatibili con i siti di destinazione;

visto l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, a tenore del quale "*È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 7*" con riferimento allo smaltimento in discarica;

considerato che la diluizione di rifiuti, al fine di ottenere una concentrazione di inquinanti al di sotto dei limiti di legge, va contro il principio di tutela ambientale;

ritenuto di autorizzare la Ditta ad effettuare le operazioni di recupero R5 con i rifiuti inerti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 20.03.03, 20.03.06, 19.08.02 e 19.08.14 volte alla produzione di materia prima (EOW) secondo le procedure già previste nella propria determinazione n. 533 di data 25 settembre 2023, poi aggiornata dalle proprie determinazioni n. 11 di data 15 gennaio 2024 e n. 34 di data 22 gennaio 2024, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute nell'allegato 2, sub-allegato 2.1 *"End of waste rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero"* al presente provvedimento, nonché al relativo sub-sub-allegato 2.1.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;

considerato altresì che i materiali generati dalle operazioni di recupero R5, oltre verifiche chimiche e fisiche imposte dalla normativa ambientale, al fine di essere considerati materie prime nelle forme usualmente commercializzate devono avere anche caratteristiche prestazionali e granulometriche conformi allo specifico utilizzo;

ritenuto pertanto doveroso prescrivere che la materia prima inerte prodotta debba possedere le seguenti caratteristiche prestazionali:
- percentuale di materie estranee alla frazione inerte: max 1% in massa;
- qualora pertinente in funzione delle destinazioni previste nella Tabella 4 sopra richiamata, deve essere certificata CE secondo le norme tecniche di settore, (ad esempio UNI EN 13242 per aggregati da utilizzare per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ecc…, UNI EN 13043 per aggregati da utilizzare nei conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico, ecc…);
- per quanto riguarda il materiale antighiaccio stradale nel periodo invernale, lo stesso dovrà rispondere ai requisiti tecnici conformi alla normativa tecnica di settore;

considerato che le attività di recupero debbano pertanto garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalle materie prime vergini;

considerato che la scheda *"End of waste"* allegata al presente provvedimento, nonché il relativo sub-allegato relativi alla dichiarazione di conformità, **sono il frutto di un lavoro condiviso tra vari organi dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente**;

ritenuto di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla Ditta, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

- l'attività di recupero prevista per i rifiuti inerti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 20.03.03, 20.03.06, 19.08.02 e 19.08.14 deve essere conforme a quanto riportato nell'allegato 2, sub-allegato 2.1 *"End of waste rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero"* e relativo sub-sub-allegato 2.1.1 al presente provvedimento;

atteso che il termine *selezione* individua, in generale, l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito, togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono effettivamente costituire una quota quantitativamente residuale della massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che l'attività di *selezione* che si effettua sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze indesiderate da intendersi pertanto ricompresa nelle operazione di stoccaggio (R13), in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura e le caratteristiche fondamentali del rifiuto di partenza;

ritenuto doveroso prescrivere che gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di recupero R5 autorizzate con il presente provvedimento, nonché quelli prodotti dalle attività di *selezione* sopra descritte, secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, dalla decisione 2000/532/CE e, da ultimo, dalle "*Linee guida sulla classificazione dei rifiuti"* S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021, siano di norma codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; tali rifiuti devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

vista la deliberazione di data 3 marzo 1993, n. 29, della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, istituita presso l'allora competente Servizio protezione ambiente, recante "*disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*", in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 25.822,84;

considerato che la deliberazione di data 3 marzo 1993, n. 29, della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante "*disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*" in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., non prevede il versamento di una garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di mero stoccaggio di propri rifiuti speciali non pericolosi;

vista e fatta salva anche per la presente determinazione la fideiussione bancaria n. 460011322830 di data 3 settembre 2008 (ns. prot. n. 6682-S-U221 di data 10 ottobre 2008), emessa dalla Unicredit Banca S.p.A. con sede legale in Bologna, via Zamboni, 20, - Agenzia di Arco (TN), per l'ammontare di Euro 25.822,84, a copertura dell'autorizzazione richiesta dalla Ditta per l'esercizio delle attività di recupero di rifiuti;

ritenuto l'atto di fideiussione sopra indicato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001, n. 2196 del 17 ottobre 2013;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

ritenuto pertanto di poter procedere al rilascio dell'AUT richiesto, autorizzando le modifiche impiantistiche proposte dalla Ditta ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 5 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione;

dato atto di aver accertato che non sussistano conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento;

dato atto che a decorrere dalla data del presente provvedimento decade la vigenza della determinazione n. 533 di data 25 settembre 2023 e dei successivi aggiornamenti rilasciati con propria determinazione n. 11 di data 15 gennaio 2024 e propria determinazione n. 34 di data 22 gennaio 2024;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante "*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*";

viste le Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987, così come modificate con deliberazione della Giunta provinciale n. 11971 di data 30 ottobre 1998, ed in particolare l'art. 14, comma 2, ed il Titolo III;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004 che individua come aree sensibili tutti i bacini idrici del territorio provinciale;

visto il Piano di Tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2320 di data 16 dicembre 2022;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante *"Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*", ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo dei rifiuti speciali e per il dimensionamento dei bacini di contenimento per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, recante "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*";

vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", ed in particolare l'art. 8, commi 4 e 6;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";

visto il decreto 16 marzo 1998, recante "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*";

visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante il "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese*" ed in particolare l'art. 4;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

visto l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato "Autorizzazione unica territoriale", ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale "*struttura competente*" per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

d e t e r m i n a

1) di rilasciare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Pulisabbie S.r.l., con sede legale in Dro (TN), fraz. Pietramurata, via Collungo, 16, di cui legale rappresentante è il sig. Silvano Flessati, l'Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento ivi situato (p. ed. 1384 C.C. Dro e le aree di pertinenza individuate dalle pp.ff. 2975/27, p.f. 2975/24, p.f. 2939/3, p.f.2963 e dalla p. ed. 515 C.C. Dro), che comprende i seguenti provvedimenti:

a) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
b) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo nero di acque reflue industriali costituite dalle acque di lavaggio dei rifiuti gestiti dalla Ditta e sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate, previo trattamento di depurazione chimico – fisico e biologico, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del T.U.L.P.;
c) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo bianco di acque reflue industriali costituite dallo scarico di troppo pieno della vasca di raccolta delle acque di seconda pioggia dilavanti i piazzali esterni dello stabilimento, previa dissabbiatura e disoleazioneai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del T.U.L.P.;
d) autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli articoli 84 e 86 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
e) comunicazione ai fini dall'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico, resa dalla Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'art. 4, comma 2, del d.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, e allegata alle integrazioni di data 5 settembre 2025 (ns. prot. n. 695775 di data 8 settembre 2025). L'amministrazione comunale, valutato il progetto che la Ditta ha presentato, in sede di coerenza di servizi decisoria svoltasi in data 13 ottobre 2025 ha impartito prescrizioni specifiche alla Ditta;

2) di revocare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, l'AUT rilasciata con la propria determinazione n. 533 di data 25 settembre 2023 e dei successivi aggiornamenti rilasciati con la propria determinazione n. 11 di data 15 gennaio 2024 e la propria determinazione n. 34 di data 22 gennaio 2024;

3) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla presente determinazione, di cui ne formano parte integrante e sostanziale;

4) di raccomandare il rispetto delle disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 5 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

5) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni decorrenti dalla data della presente determinazione**; **la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza**;

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;

7) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una comunicazione corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica nonché la necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso art. 10; resta ferma la facoltà da parte dell'interessato di presentare direttamente una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, per il rilascio di una nuova AUT;

8) di avvertire che in caso di subingresso nell'esercizio dell'attività che dà origine allo scarico, il titolare subentrante entro sessanta giorni deve comunicare l'avvenuto cambio di titolarità al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, il quale provvederà ad aggiornare l'AUT entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;

9) di avvertire che il Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione si riserva la facoltà di modificare le disposizioni di competenza qualora la natura o la quantità di liquame immesso nella rete fognaria sia causa di disfunzione dell'impianto di depurazione finale;

10) di rammentare al Comune di Dro (TN) di contabilizzare tutti i reflui che vengono immessi nel collettore delle acque nere;

11) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;

12) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;

13) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;

14) qualora le schede tecniche allegate alla domanda di AUT dovessero non corrispondere, in qualsiasi dicitura o riferimento, alle schede tecniche autorizzate riportate nel presente provvedimento, la Ditta dovrà in ogni caso fare esclusivo riferimento a quanto esplicitamente autorizzato con la presente determinazione;

15) la Ditta deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio qualora ne ricorrano i presupposti;

16) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;

17) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti è coperta dalla fideiussione bancaria n. 460011322830 di data 3 settembre 2008 (ns. prot. n. 6682-S-U221 di data 10 ottobre 2008), emessa dalla Agenzia di Arco (TN), della Unicredit Banca S.p.A. con sede legale in Bologna, via Zamboni, 20, nei confronti della Provincia Autonoma di Trento fino alla concorrenza di € 25.822,84, nell'interesse della Ditta;

18) di dare atto che il presente procedimento si è concluso entro i termini previsti dall'art. 6, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (90 giorni);

19) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Pulisabbie S.r.l., al Comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché, per conoscenza, al Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione e al Servizio Antincendi e protezione civile;

20) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;

21) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni di competenza provinciale comprese nel presente provvedimento è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 1

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 1: consistenza impiantistica – emissioni diffuse

REPARTO	FONTE EMISSIVA		INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
RECUPERO MATERIALI 30.000 t/anno	**D1** Deposito materiale in entrata 600 m^3		Polveri totali	Materiale normalmente umido. Deposito pavimentato e chiuso su tre lati perimetrali. Raccolta acque di scolo. Eventuale copertura con teli.
	D2 Deposito materiale lavorato 250 m^3	**D2b, D2e**	Polveri totali	Materiale normalmente umido. Deposito pavimentato e coperto, chiuso su tre lati perimetrali. Raccolta acque di scolo. Eventuale bagnatura.
		D2a, D2c, D2d, D2f	Polveri totali Composti organici volatili Ammoniaca Acido solfidrico	Materiale normalmente umido. Deposito pavimentato e coperto, chiuso su tre lati perimetrali. Chiusura con struttura mobile sul lato frontale. Raccolta acque di scolo. Alta frequenza di rimozione dei rifiuti.
	D3 Carico tramoggia impianto		Polveri totali	Nastro e tramoggia coperti
	D4 Piazzali e vie di transito		Polveri totali	Pulizia costante con spazzatrice
	D5 Deposito materiali lavati 3.000 m^3		Polveri totali	Materiale normalmente umido Eventuale bagnatura
	D6 Deposito materiale recuperato già analizzato 4.000 m^3		Polveri totali	Materiale normalmente umido Eventuale bagnatura

Prescrizioni

a) la Ditta deve adottare le seguenti misure al fine di contenere le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa:
   - esercire l'impianto secondo le migliori tecnologie disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di polverosità diffusa in atmosfera durante la lavorazione, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti;
   - esercire l'impianto in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella documentazione agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;
   - il deposito dei materiali/rifiuti prodotti e/o decadenti dalle operazioni di recupero (fonte emissiva D2) deve essere presidiato ove necessario da impianto di bagnatura, deve essere chiuso su tre lati ed il cumulo stoccato non dovrà mai superare l'altezza della parete di delimitazione più bassa;
   - deve essere installato un idoneo telo mobile per chiudere il quarto lato frontale del deposito di cui al punto precedente, che consenta il prelievo del materiale ivi stoccato;

- il periodo massimo di deposito di rifiuti contenenti materiale organico biodegradabile di scarto decadenti dal processo di recupero deve essere limitato al tempo strettamente necessario per poter allestire un carico completo per il loro avvio a recupero/smaltimento finale in impianti terzi; in ogni caso devono essere allontanati prima che abbia inizio il manifestarsi di fenomeni odorigeni, dovuti all'innescarsi di fermentazioni anaerobiche della frazione organica;
- i piazzali per lo stoccaggio della materia prima (fonte emissiva D1) e di deposito dei materiali/rifiuti prodotti e/o decadenti dalle operazioni di recupero (fonte emissiva D2), nonché le aree soggette al transito di veicoli (fonte emissiva D4) devono essere adeguatamente pavimentati con conglomerato bituminoso e mantenuti costantemente puliti mediante idonea macchina spazzatrice, con frequenza almeno settimanale e con particolare attenzione ai periodi più siccitosi e ventosi;
- deve essere effettuata una costante manutenzione della viabilità interna, dei piazzali e delle aree soggette al transito di mezzi di trasporto;
- il materiale in entrata (fonte emissiva D1) deve essere mantenuto umidificato e tempestivamente trasferito con pala meccanica all'impianto di trattamento, secondo quanto previsto in Allegato 4 al presente provvedimento;
- il deposito dei cumuli di rifiuti lavorati nelle aree identificate con la sigla D2 deve essere chiuso su due lati ed il cumulo stoccato non dovrà mai superare l'altezza della parete di delimitazione più bassa;
- il caricamento del materiale sul nastro di alimentazione della tramoggia di carico dell'impianto (D3) deve essere effettuato mediante idonea macchina operatrice, garantendo che l'altezza di caduta del materiale sia la più ridotta possibile;
- il nastro e la tramoggia di cui al punto precedente devono essere coperti;
- il deposito del materiale (fonte emissiva D5 e D6) deve essere presidiato da impianto di bagnatura;
- il caricamento dei materiali su camion deve essere effettuato mediante idonea macchina operatrice, garantendo che l'altezza di caduta del materiale sia la più ridotta possibile;
- il carico dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali in entrata ed uscita dall'insediamento deve essere adeguatamente coperto;
- i sistemi di contenimento e mitigazione devono essere mantenuti in continua efficienza;

b) la Ditta deve comunicare la data di messa a regime dell'emissione diffusa oggetto di modifica, al Settore Autorizzazioni e controlli ed al Comune territorialmente competente.

ALLEGATO 2

Scarichi idrici – pubblica fognatura di tipo bianco

Autorizzazione rilasciata in sede di conferenza di servizi decisoria svoltasi in data 13 ottobre 2025 dalla Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Dro (TN) allo scarico in pubblica fognatura di tipo bianco di acque reflue industriali costituite dallo scarico di troppo pieno della vasca di raccolta delle acque di seconda pioggia dilavanti i piazzali esterni dello stabilimento, previa dissabbiatura e disoleazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;

Prescrizioni:

a) Lo scarico deve essere effettuato in conformità alla documentazione tecnica depositata agli atti del Comune di Dro (TN);
b) lo scarico deve rispettare in ogni momento i limiti previsti dalla tabella D allegata al T.U.L.P., nonché quelli della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualora più restrittivi e per i parametri non considerati dalla predetta tabella D;
c) devono inoltre essere rispettati, per i parametri fosforo totale e azoto totale, i limiti fissati per lo scarico delle acque reflue industriali in aree sensibili dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004;
d) prima dello scarico in pubblica fognatura di tipo bianco deve essere presente un punto di ispezione e prelievo accessibile al personale addetto al controllo;
e) l'impianto di depurazione deve essere mantenuto in costante efficienza, effettuando le necessarie attività di manutenzione e gestione, anche conformemente alle indicazioni dell'impresa fornitrice;
f) i lavori, compresa l'installazione del sistema di misurazione del refluo scaricato, dovranno essere ultimati **entro 180 giorni** dalla data di rilascio del provvedimento di AUT;
g) dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale l'ultimazione dei lavori per le successive verifiche di competenza;
h) l'attivazione dello scarico potrà aver luogo solo dopo le verifiche ed il rilascio del nulla osta definitivo da parte dell'Amministrazione comunale.

ALLEGATO 3

Scarichi idrici – pubblica fognatura di tipo nero

Autorizzazione rilasciata in sede di conferenza di servizi decisoria svoltasi in data 13 ottobre 2025 dalla Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Dro (TN) allo scarico in pubblica fognatura di tipo nero di acque reflue industriali costituite dalle acque di lavaggio dei rifiuti gestiti dalla Ditta e sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;

Prescrizioni:

a) Lo scarico deve essere effettuato in conformità alla documentazione tecnica depositata agli atti del Comune di Dro (TN);
b) la portata di acque reflue industriali scaricata in pubblica fognatura di tipo nero deve essere conforme a quanto riportato nella domanda di rilascio di AUT e comunque essere inferiore alle seguenti soglie quantitative:
   - **560 m^3/anno;**
   - **4,38 m^3/giorno;**
   - **0,63 m^3/h**;
c) lo scarico deve rispettare in ogni momento i seguenti limiti di accettabilità:
   - B.O.D.$_5$: non superiore a 250 mg/l;
   - C.O.D.: non superiore a 500 mg/l;
   - grassi e oli animali e vegetali: non superiori a 40 mg/l;
   - tensioattivi: non superiori a 4 mg/l;
   - colore non percettibile con diluizione 1:40;

   tutti gli altri parametri dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla tabella G allegata al T.U.L.P.; la tabella è inoltre integrata con gli altri parametri considerati nella tabella D, i quali si applicano nei valori riportati nella stessa tabella ad esclusione dei parametri 48, 51, 52 e 53;
a) lo scarico delle acque reflue industriali deve avvenire durante le ore notturne, **nella fascia oraria 22.00 – 5.00**;
b) prima dello scarico in pubblica fognatura di tipo nero deve essere presente un punto di ispezione e prelievo accessibile al personale addetto al controllo;
c) l'impianto di depurazione deve essere mantenuto in costante efficienza, effettuando le necessarie attività di manutenzione e gestione, anche conformemente alle indicazioni dell'impresa fornitrice;
d) deve essere installato e reso funzionante un idoneo sistema di misurazione della portata scaricata in pubblica fognatura di tipo nero;
e) i lavori, compresa l'installazione del sistema di misurazione del refluo scaricato, dovranno essere ultimati **entro 180 giorni** dalla data di rilascio del provvedimento di AUT;
f) dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale l'ultimazione dei lavori per le successive verifiche di competenza;
g) l'attivazione dello scarico potrà aver luogo solo dopo le verifiche ed il rilascio del nulla osta definitivo da parte dell'Amministrazione comunale.

ALLEGATO 4

Rifiuti

Autorizzazione, ai sensi degli articoli 84 e 86 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, all'esercizio delle **operazioni di recupero R13 (deposito per la messa in riserva di rifiuti, massimo complessivo 600 m^3) ed R5 (recupero/trattamento per la produzione di materia prima inerte) dei rifiuti non pericolosi indicati nella Tabella 2, con una potenzialità produttiva pari a 6 t/ora, che permette di lavorare su due turni giornalieri, fino ad un massimo complessivo di 30.000 t/anno di rifiuti.**

Tabella 2: Attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

<table>
<tr><th>Codice CER rifiuto non pericoloso</th><th>Descrizione rifiuto</th><th>Caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti</th><th>Quantità massima recuperata
[t/anno]</th><th>Operazioni di recupero e prodotti ottenuti</th></tr>
<tr><td>20.03.03</td><td>Rifiuti costituiti da residui da pulizia stradale.

VEDI
sub-allegato 4.1
("End of waste rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero")</td><td rowspan="3">VEDI
sub-allegato 4.1
("End of waste rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero")</td><td>20.000 t/anno
Capacità massima istantanea di deposito
300 m^3</td><td rowspan="3">VEDI
sub-allegato 4.1
("End of waste rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero")
e il relativo
sub-allegato 4.1.1
("Dichiarazione di conformità");</td></tr>
<tr><td>20.03.06</td><td>Rifiuti dalla pulizia delle fognature.

VEDI
sub-allegato 4.1
("End of waste rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero")</td><td>5.000 t/anno
Capacità massima istantanea di deposito
150 m^3</td></tr>
<tr><td>19.08.02
19.08.14</td><td>Rifiuti dell'eliminazione della sabbia

VEDI
sub-allegato 4.1
("End of waste rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero")</td><td>5.000 t/anno
Capacità massima istantanea di deposito
150 m^3</td></tr>
</table>

Le attività di recupero di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia, in conformità a quanto contenuto nella domanda presentata dalla Ditta e nelle successive integrazioni, nonché nell'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni gestionali del centro di recupero e dotazioni minime impiantistiche.

a) L'impianto deve essere gestito secondo le direttive ed i criteri tecnici riportati nell'allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011;
b) le attività di recupero di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere esercitate in conformità a quanto contenuto nella domanda di autorizzazione presentata dalla Ditta e nelle successive integrazioni, con particolare riferimento alla planimetria allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
c) le operazioni di recupero R5 devono essere portate a termine con la produzione di materia prima direttamente presso l'impianto di recupero di rifiuti in oggetto;

d) il deposito dei rifiuti in entrata deve essere condotto come segue:
   - deve avvenire nell'apposita piazzola definita D1 "*deposito rifiuti in ingresso*", la quale deve essere perfettamente impermeabile e dotata di vasca adibita alla raccolta della frazione liquida;
   - non deve superare complessivamente i 600 m^3 e la lavorazione deve essere regolarmente svolta nell'arco di 24 ore dal suo deposito;
e) la movimentazione dei rifiuti dall'area di deposito alla tramoggia di carico definita D3 deve avvenire in modo tale da evitare formazione di polvere e odori molesti;
f) la tramoggia di carico ed il relativo nastro trasportatore che porta il materiale al vaglio ruotante posizionato all'interno dello stabile devono essere completamente coperti;
g) il deposito delle materie prime prodotte dalle operazioni di recupero R5 deve avvenire presso le apposite aree definite D2b "*deposito sabbia (0,06-2,0 mm) con capacità pari a 20 mc*", D2e "*deposito ghiaia (2,0-8,0 mm)" - "deposito ghiaia (8,0-30,0 mm) con capacità pari a 20 mc"* - e D5 "*deposito materiale lavorato con capacità pari a 3.000 mc*"; in quest'ultima area possono essere stoccati sia materiali in attesa di certificazione sia materiali già certificati;
h) i cumuli dei rifiuti in entrata nell'impianto e i cumuli di materie prime depositate nell'area denominata D5 "*deposito materiale lavorato con capacità pari a 3.000 mc*" devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, riportante il codice CER del rifiuto in deposito ovvero le caratteristiche della materia prima prodotta al fine di rendere noto da quali lavorazioni le materie ivi stoccate derivano;
i) i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero devono essere stoccati presso le aree definite D2a (capacità pari a 20 m^3), D2c (capacità pari a 150 m^3), D2f (capacità pari a 20 m^3) e D2d (capacità pari a 20 m^3);
j) nel processo chimico-fisico di chiarificazione dell'acqua di lavaggio non devono essere utilizzati polielettroliti flocculanti contenenti poliacrilammide o ogni altra sostanza ritenuta cancerogena, in concentrazioni superiori a quanto disposto dalla sentenza n. 399 del 22/03/2017 del T.A.R. Lombardia, sez. II di Brescia;
k) le materie prime ottenute non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalle materie prime vergini;
l) nelle operazioni di trattamento e in tutte le altre operazioni funzionali all'ordinario esercizio dell'attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione, nonché per l'integrità dell'ambiente; in particolare l'attività di recupero dei rifiuti non deve creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora e non deve causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiamenti al paesaggio e ai siti di particolare interesse;
m) l'accesso all'impianto di recupero deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
n) le acque piovane ed eventuali reflui prodotti dalla movimentazione, raccolti nelle vasche utilizzate per il deposito dei rifiuti in entrata, nonché le acque raccolte nelle vasche di deposito della materia prima prodotta, devono essere avviate all'impianto di depurazione e riutilizzate nel processo di recupero R5;
o) i sistemi di contenimento e mitigazione devono essere mantenuti in continua efficienza;
p) la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di disoleatore e di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale fuoriuscissero dagli automezzi e/o dai serbatoi; in particolare il sistema di sedimentazione e disoleazione con scarico a dispersione in suolo non dovrà in modo assoluto raccogliere acque di processo o acque meteoriche di dilavamento dei rifiuti in deposito nel centro di recupero;
q) l'immissione all'impianto dei mezzi pesanti sulla S.S. 45 bis deve avvenire attraverso la viabilità di penetrazione della zona industriale di Pietramurata;
r) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
s) la recinzione, la pavimentazione dell'area di deposito dei rifiuti in entrata e la vasca di raccolta e captazione della frazione liquida nei rifiuti contenuta, il complesso dell'impianto meccanico di recupero e di depurazione delle acque, nonché il disoleatore a presidio dell'area di movimentazione, devono essere mantenuti in continua efficienza;
t) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;

u) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
v) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Settore Autorizzazioni e controlli.

Prescrizioni nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di materia prima con schede EOW.

I rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 20.03.03, CER 20.03.06, CER 19.08.02 e CER 19.08.14, devono essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 2.1 *"End of waste rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero"*, nonché nel relativo sub-sub-allegato 2.1.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006.

SUB-ALLEGATO 4.1

"End of waste rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero"

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO DI RECUPERO:

a) I rifiuti non pericolosi inerti in ingresso e recuperabili nell'impianto - **con percentuale di sostanza organica non superiore al 30%** - sono costituiti da rifiuti inerti non pericolosi contraddistinti dal codice:
   - CER 20.03.03: rifiuti costituiti da residui da pulizia stradale, provenienti dallo spazzamento (ghiaino applicato nella stagione invernale, ecc..);
   - CER 20.03.06: rifiuti dalla pulizia delle fognature, proveniente esclusivamente da caditoie, pozzetti, tombini e simili stradali;
   - CER 19.08.02 (rifiuti dell'eliminazione della sabbia) e CER 19.08.14 (fanghi derivanti da altri trattamenti delle acque reflue industriali);

b) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

c) qualora necessario ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all'attività di recupero (operazioni R13 e R5), devono essere **campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le modalità previste al paragrafo 4.1.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, nonché secondo quanto segue:
   - il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito di provenienza, per lotti di dimensione massima **pari a 3.000 m^3** e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
   - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
   - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l'effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
   - il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall'autorizzazione per la specifica attività svolta.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO "END OF WASTE"

1) Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:

a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;

b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;

c) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce *"caratteristiche"* riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 3;

d) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a **controllo visivo**, che investe tutte le parti di ciascun carico ed impiega le capacità sensoriali umane o

qualsiasi apparecchiatura non specializzata, atta a verificare l'assenza di rifiuti diversi da quelli sopra descritti (percentuale di sostanza organica non superiore al 30%). Il complesso dell'attività di recupero R5 autorizzata con il presente provvedimento deve garantire la separazione di eventuali rifiuti indesiderati (come ad esempio plastiche, carta, legno, ecc che in ogni caso devono essere sempre in ogni caso in percentuale minima);

e) l'operazione di messa in riserva ed eventuale *selezione* dei rifiuti in entrata (operazione R13) deve avvenire nelle aree allo scopo individuate nella planimetria allegata al presente provvedimento con capacità massima di 600 m^3;

f) i rifiuti non pericolosi **devono** essere sottoposti all'attività di recupero R5 secondo le seguenti fasi, dettagliate nella sotto riportata Tabella 3 :
   - pulizia del rifiuto inerte tramite lavaggio con acqua, finalizzata alla separazione dei materiali estranei in sospensione;
   - separazione in funzione della differenza di densità;
   - classificazione in funzione della differente granulometria;
   - disidratazione dei fanghi, che saranno avviati ad altri impianti autorizzati per la gestione dei rifiuti;
   - depurazione delle acque di processo che in seguito saranno riutilizzate a ciclo chiuso nell'impianto di recupero;
   - verifiche analitiche e prestazionali sulle frazioni inerti prodotte per la loro commercializzazione;

Tabella 3

Codice CER rifiuto non pericoloso	**Descrizione rifiuto**	**Caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti**	**Quantità massima recuperata [t/anno]**	**Operazioni di recupero**
20.03.03	**Rifiuti costituiti da residui da pulizia stradale.** Provenienza: da spazzamento e pulizia stradale (ghiaino applicato nella stagione invernale, ecc..).	Rifiuti non pericolosi in genere non palabili, contenenti fango e acqua, composti principalmente da inerti di diversa granulometria (terriccio, sabbie e ghiaie), frammisti a rifiuti di altra natura in proporzioni variabili (organico, carta, plastica, ecc.), con possibile contaminazione da sostanze quali ad esempio idrocarburi, granuli d'asfalto, ecc…	**20.000 t/anno** Capacità massima istantanea di deposito **300 m^3**	Messa in riserva ed eventuale *selezione*, esclusivamente per il rifiuto identificato dal codice CER 20.03.03, dei rifiuti non pericolosi in entrata **(operazione R13)** nelle aree allo scopo individuate nella planimetria allegata al presente provvedimento con capacità massima di 600 m^3, finalizzata ai trattamenti di seguito descritti. Produzione di materia prima inerte (**operazione R5**) mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di: – pulizia del rifiuto inerte tramite lavaggio con acqua, finalizzata alla separazione dei materiali estranei in sospensione; – separazione in funzione della differenza di densità; – classificazione in funzione della differente granulometria; – disidratazione dei fanghi, che saranno avviati ad altri impianti autorizzati per la gestione dei rifiuti; – depurazione delle acque di processo che in seguito saranno riutilizzate a ciclo chiuso nell'impianto di recupero; – verifiche analitiche e prestazionali sulle frazioni inerti prodotte per la loro commercializzazione.
20.03.06	**Rifiuti dalla pulizia delle fognature.** Provenienza: esclusivamente caditoie, pozzetti, tombini e simili stradali.		**5.000 t/anno** Capacità massima istantanea di deposito **150 m^3**	
19.08.02 **19.08.14**	**Rifiuti dell'eliminazione della sabbia** **Rifiuti costituiti da fanghi derivanti da altri trattamenti delle acque reflue.** Provenienza: esclusivamente da sistemi di dissabbiatura		**5.000 t/anno** Capacità massima istantanea di deposito **150 m^3**	

I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero e i rifiuti decadenti devono essere depositati nelle aree individuate nelle seguenti tabelle 3.1 e 3.2

Tabella 3.1

Descrizione materie prime prodotte dalle operazioni di recupero (R5)	Modalità e zona di deposito	
Sabbia 0,06-2,0 mm	Platea per cumuli	Box denominato D2b - uscita nastro trasportatore - 20 m^3
Ghiaia 2,0-8,0 mm	Platea per cumuli	Box denominato D2e - uscita nastro trasportatore - 20 m^3
Ghiaia 8,0-30,0 mm	Platea per cumuli	
Sabbia 0,06-2,0 mm - Ghiaia 2,0-8,0 mm - Ghiaia 8,0-30,0 mm	Platea per cumuli	Area di deposito denominata "Stoccaggio Sabbia / Ghiaia" 3.000 m^3

Tabella 3.2

Descrizione dei rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero (R5)	Codice CER	Classificazione	Modalità e zona di deposito	
Rifiuto misto grossolano	19.12.12	Rifiuto speciale non pericoloso	Platea per cumuli/container	D2a - uscita nastro trasportatore - 20 m^3/piazzale
Rifiuti organici misti	19.12.07		Platea per cumuli	D2c - uscita nastro trasportatore - 20 m^3
Fango disidratato	19.08.14		Platea per cumuli	D2f - uscita nastro trasportatore - 20 m^3
Rifiuto inerte grossolano (da selezione iniziale)	20.03.01		Container	Piazzale

2) verifiche ambientali sulla materia prima inerte:

In funzione della diversa destinazione di utilizzo individuate nella sotto riportata Tabella 4, le materie prime prodotte devono presentare le seguenti caratteristiche chimiche, al fine di dimostrare che esse siano compatibili ambientalmente con i siti di destino previsti:

Tabella 4

Ambito di utilizzo	Analisi ambientali
Materiale drenante e anticapillare in genere in attività edili e stradali, in zone industriali, artigianali e commerciali. Materiale per rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, e per piazzali ad uso industriale, artigianale e commerciale. Materiale per ritombamenti di sotto servizi in genere. Materiale antighiaccio stradale nel periodo invernale.	• Eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; • concentrazione di contaminanti conforme a quanto disposto alla Tabella 2, quarta colonna dell'Allegato 1, lettera d) del Decreto 28 giugno 2024, n. 127.
Materiale per riempimenti e recuperi ambientali in aree ad uso industriale, artigianale e commerciale.	• Eluato conforme al test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; • una concentrazione di contaminanti conforme a quanto disposto alla Tabella 2, quarta colonna dell'Allegato 1, lettera d) del Decreto 28 giugno 2024, n. 127; • per i metalli (Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Cromo totale, Selenio, Tallio, Vanadio e Cromo VI) valori di concentrazione di inquinanti compatibili con la destinazione finale d'uso, così come stabilito dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
Aggregati da utilizzare nei conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.	• Eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998; • Concentrazione di IPA* massima di 100 mg/kg; • Concentrazione di amianto massima di 1.000 mg/kg;

*(sommatoria parametri da 25 a 34 della tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152).

La verifica delle concentrazioni deve essere eseguita in riferimento alla norma UNI 10802, con il campionamento da effettuarsi sul materiale tal quale sulla sostanza secca, ed inoltre:

a) per quanto concerne il test di cessione, lo stesso deve essere eseguito secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, ed inoltre:
   - le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato[1];
   - la preparazione del campione ai fini dell'esecuzione del test di cessione deve essere effettuata secondo il metodo riportato nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 (appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2);
   - i parametri da ricercare e limiti massimi ammissibili sono quelli previsti in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998:

Tabella 3 (Tabella in Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998)

	Parametro	**Unità di misura**	**Limite massimo di concentrazione ammissibile**
1	Nitrati	mg/l NO_3	50
2	Fluoruri	mg/l F	1,5
3	Solfati	mg/l SO_4	250
4	Cloruri	mg/l Cl	100
5	Cianuri	µg/l Cn	50
6	Bario	mg/l Ba	1
7	Rame	mg/l Cu	0,05
8	Zinco	mg/l Zn	3
9	Berillio	µg/l Be	10
10	Cobalto	µg/l Co	250
11	Nichel	µg/l Ni	10
12	Vanadio	µg/l V	250
13	Arsenico	µg/l As	50
14	Cadmio	µg/l Cd	5
15	Cromo Totale	µg/l Cr	50
16	Piombo	µg/l Pb	50
17	Selenio	µg/l Se	10
18	Mercurio	µg/l Hg	1
19	Amianto	mg/l	30
20	COD	mg/l	30
21	pH		5,5 - 12,0

b) per quanto concerne la caratterizzazione:
   - le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato;
   - i parametri da ricercare e limiti massimi ammissibili sono quelli previsti in Tabella 2 in Allegato 1 al Decreto 28 giugno 2024, n. 127, e/o quelli stabiliti in Tabella 1, al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, secondo quanto stabilito nella sopra riportata Tabella 2.

Tabella 4 (Tabella 2 in Allegato 1 al Decreto 28 giugno 2024, n. 127)

Parametro	**Unità di misura**	**Concentrazione limite**		
		Utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2	**Utilizzo di cui alle lettere da b) a g) dell'Allegato 2**	**Utilizzo di cui alle lettere h) e i) dell'Allegato 2**
Amianto	mg/kg espressi come s.s.	100 (1)	100 (1)	100 (1)
(IDROCARBURI AROMATICI)				
Benzene	mg/kg espressi come s.s.	0.1	2	
Etilbenzene	mg/kg espressi come s.s.	0.5	50	
Stirene	mg/kg espressi come s.s.	0.5	50	
Toluene	mg/kg espressi come s.s.	0.5	50	
Xilene	mg/kg espressi come s.s.	0.5	50	
Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) (2)	mg/kg espressi come s.s.	1	100	

1 *"laboratorio certificato"* come richiamato nell'allegato 1 parte b) del DM n. 69/2018, ossia *"un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 rilasciato da un ente di accreditamento".*

(IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI)				
Benzo(a)antracene	mg/kg espressi come s.s.	0.5	10	
Benzo(a)pirene	mg/kg espressi come s.s.	0.1	10	
Benzo(b)flourantene	mg/kg espressi come s.s.	0.5	10	
Benzo(k)fluorantene	mg/kg espressi come s.s.	0.5	10	
Benzo(g, h, i) perilene	mg/kg espressi come s.s.	0.1	10	
Crisene	mg/kg espressi come s.s.	5	50	
Dibenzo(a,e)pirene	mg/kg espressi come s.s.	0.1	10	
Dibenzo(a,l)pirene	mg/kg espressi come s.s.	0.1	10	
Dibenzo(a,i)pirene	mg/kg espressi come s.s.	0.1	10	
Dibenzo(a,h)pirene	mg/kg espressi come s.s.	0.1	10	
Dibenzo(a,h) antracene	mg/kg espressi come s.s.	0.1	10	
Indenopirene	mg/kg espressi come s.s.	0.1	5	
Pirene	mg/kg espressi come s.s.	5	50	
Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) (3)	mg/kg espressi come s.s.	10	100	
Fenolo	mg/kg espressi come s.s.	1	60	
PCB	mg/kg espressi come s.s.	0.06	5	
C>12	mg/kg espressi come s.s.	50	750	
Cr VI	mg/kg espressi come s.s.	2	15	
Materiali galleggianti (4)	cm^3/kg	<5	<5	
Frazioni estranee (4)	% in peso	<1%	<1%	
(1) Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.				
(2) Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23): 20-Etilbenzene, 21-Stirene, 22-Toluene, 23-Xilene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.				
(3) Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34): 25-Benzo(a)antracene, 26-Benzo(a)pirene, 27-Benzo(b)fluo-rantene, 28-Benzo(k,)fluoranten, 29-Benzo(g,h,i,)perilene, 30-Crisene, 31-Dibenzo(a,e)pirene, 32-Dibenzo(a,l)pirene, 33-Dibenzo(a,i)pirene, 34-Dibenzo(a,h)pirene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.				
(4) Ove non definito da standard tecnici applicabili.				

3) Caratteristiche prestazionali della materia prima inerte

a) La materia prima inerte prodotta deve possedere le seguenti caratteristiche prestazionali:
   - percentuale di materie estranee alla frazione inerte: max 1% in massa;
   - qualora pertinente in funzione delle destinazioni previste nella Tabella 4 sopra richiamata, deve **essere certificata CE secondo le norme tecniche di settore**, (ad esempio UNI EN 13242 per aggregati da utilizzare per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ecc…, UNI EN 13043 per aggregati da utilizzare nei conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico, ecc…);
   - per quanto riguarda il materiale antighiaccio stradale nel periodo invernale, lo stesso dovrà rispondere ai requisiti tecnici conformi alla normativa tecnica di settore;

b) le attività di recupero devono garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalle materie prime vergini.

4) Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC):

a) Le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte, da eseguirsi in ordine alla cessazione della qualifica di rifiuto (dunque sul materiale ancora in regime giuridico di rifiuto, in attesa degli esiti analitici), devono essere:
   - effettuate sulle materie prime prodotte in maniera separata sulle frazioni granulometriche prodotte denominate rispettivamente: Sabbia 0,06-2,0 mm, Ghiaia 2,0-8,0 mm e Ghiaia 8,0-30,0 mm - 1 campione ogni 1.600 m^3;

- effettuate in maniera separata su ogni diversa granulometria prodotta, eseguendo un campione massimo ogni 3.000 m³, ovvero effettuate secondo le frequenze e le norme di riferimento indicate nella tabella 16 relativa al paragrafo 4.2 dell'allegato A alle Linee guida approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011 (anche nel caso di produzione di rifiuti/materiali non legati da utilizzare per la produzione di materiali legati); il campionamento deve essere effettuato sul tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802;
- corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima inerte. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce**;
- corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
- tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
- effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;

b) qualora le materie prime prodotte non dovessero risultare conformi a quanto prescritto nel presente Sub-Allegato 4.1 *"End of waste rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero"* possono essere in primo luogo reintrodotte nel processo di recupero;

c) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

d) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per **almeno tre anni**;

e) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima inerte, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello denominato *"Dichiarazione di conformità (DDC)"* **Sub-allegato 4.1.1** ed allegato alla presente, al termine dell'attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

5) Conservazione dei campioni:

a) Il titolare dell'impianto deve conservare per un anno presso la propria sede legale, un campione di materia prime inerte prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.

b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
   - il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
   - tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
   - le destinazioni della materia prima prodotta;

- il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
- revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
- formazione del personale.

c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

SUB-ALLEGATO 4.1.1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Dichiarazione numero	_____ *(*)*
Anno	*(aaaa)*

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)*

Anagrafica del produttore della materia prima inerte prodotta dal recupero di rifiuti autorizzati		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig./Sig.ra _____ in qualità di _____ della Ditta, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

dichiara che

il lotto di materia prima inerte prodotta dal recupero di rifiuti autorizzati è rappresentato:

- dalla seguente quantità in volume: ……..;
- è riferito alle operazioni di scarico (R5) dal n ….. al n…… del……. riportate sul registro di carico e scarico ai sensi del art.190 del D.lgs. 152/06;

Il predetto lotto di materia prima inerte prodotta dal recupero di rifiuti autorizzati è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. …. di data ……. ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.lgs. 152/06 in funzione dello specifico utilizzo come di seguito indicato:

- ☐ Materiale drenante e anticapillare in genere in attività edili e stradali, in zone industriali, artigianali e commerciali.
- ☐ Materiale per rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, e per piazzali ad uso industriale, artigianale e commerciale.
- ☐ Materiale per ritombamenti di sotto servizi in genere.
- ☐ Materiale antighiaccio stradale nel periodo invernale.
- ☐ Materiale per riempimenti e recuperi ambientali in aree ad uso industriale, artigianale e commerciale.
- ☐ Aggregati da utilizzare nei conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.

Il produttore dichiara infine di:

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allega la seguente documentazione:

1. rapporti di prova e/o certificati di analisi riferiti alle verifiche ambientali sulla materia prima inerte, con relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima inerte prodotta;
2. requisiti prestazionali della materia prima inerte prodotta;
3. …….;
4. …….

_____ _____

Luogo e data Timbro e firma del produttore

ALLEGATO 5

Inquinamento acustico

Parere espresso in sede di conferenza di servizi decisoria tenutasi in data 13 ottobre 2025 dalla Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Dro (TN), ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in seguito alla valutazione del progetto presentato dalla Ditta e alla comunicazione ai fini dall'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico, resa dalla Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'art. 4, comma 2, del d.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, e allegata alle integrazioni di data 5 settembre 2025 (ns. prot. n. 695775 di data 8 settembre 2025).

Prescrizioni

a) La Ditta deve effettuare una campagna di misure delle emissioni rumorose dopo la conclusione dei lavori relativi allo scarico di cui agli Allegati 2 e 3 al presente provvedimento;
b) la Ditta deve consegnare una relazione di valutazione acustica comprendente i risultati di detta campagna di misura di cui alla lettera a), **entro 180 giorni dalla conclusione dei lavori** relativi allo scarico di cui agli Allegati 2 e 3 al presente provvedimento.

ALLEGATO 6

Raccomandazioni

Si rammenta alla Ditta l'ottemperanza alle prescrizioni impartite nella determinazione del Dirigente del Settore Qualità ambientale n. 161 di data 2 aprile 2025 di conclusione della procedura di *screening* sul progetto di "*Messa in riserva/stoccaggio di accumulatori e batterie nichel-based e miglioramenti attuale impianto autorizzato*".

Scarichi idrici

Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6868 del 8 ottobre 1999 i titolari degli scarichi provenienti da insediamenti industriali e aventi recapito nelle pubbliche fognature sono tenuti a presentare all'Ente gestore **entro il 31 marzo di ogni anno** la denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate nell'anno solare precedente, secondo le modalità e prescrizioni della deliberazione della Giunta provinciale n. 3420 del 24 marzo 1995 al punto C. Qualora il ritardo del pagamento del canone, relativo alla denuncia presentata, si protragga oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione. La decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che prevede al rilascio dell'autorizzazione fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

Rifiuti

Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni normative relative:

1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
4) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;
5) all'adempimento degli obblighi previsti dal sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti RENTRI, di cui al D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006).

Emissioni in atmosfera

La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.

PAT/RFS307-10/07/2025-0552263 - Allegato Utente 5 (A05)

PLANIMETRIA 1: 200

P.ED. 1233

PESA

D1
DEPOSITO "R13"
RIFIUTI IN INGRESSO
- CER 200303
- CER 200306
- CER 190802
- CER 190814
600 mc

STOCCAGGIO "R13"
RIFIUTI IN INGRESSO
FRAZIONE LIQUIDA
- CER 200306
- CER 190802

POMPA
(ALLA VASCA DI RACCOLTA FRAZIONE LIQUIDA)

GRUPPO POMPE
n. 2 POMPE

TUBAZIONE DI MANDATA ACQUA DA DEPURARE

CHIUSURA MOBILE

STOCCAGGIO RIFIUTI IN USCITA CER 191212
20 mc

STOCCAGGIO SABBIA IN USCITA
20 mc

POZZETTO DI RACCOLTA ACQUA

STOCCAGGIO VOLANO RIFIUTI IN USCITA CER 191212 - CER 190814
20 mc

RETE ACQUA

DEPOSITO GHIAIA
(2,0-8,0 mm)

STOCCAGGIO GHIAIA
IN USCITA 20 mc

DEPOSITO GHIAIA
8,0-30,0 mm

STRADA DI SERVIZIO
(IN CLS)

STOCCAGGIO RIFIUTI
IN USCITA CER 190814
20 mc

IMPIANTO BAGNATURA

MATERIALI IN USCITA DAL CICLO DI RECUPERO

D2a D2b D2d D2e D2e D2f

PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO

CONTATTORE

DEPURATORE BIOLOGICO
A06

POSIZIONE AUTOBOTTE
PER SCARICO ACQUA

nastro trasportatore

vaglio

Vasca accumulo e alimentazione impianto di trattamento

tramoggia di carico coperta

D3

CABINA
DI
CONTROLLO

acqua 2°pioggia per lavaggio ed alimentazione impianto irrigazione capacità 15 mc

reintegro acqua di processo

acqua di prima pioggia da trattare in depuratore chimico/fisico capacità 15 mc

BARRIERA DI PROTEZIONE
DEPOSITO MATERIALE
DA LAVORARE

RECINZIONE IN RETE METALLICA

IRRIGATORE ALIMENTATO
CON ACQUA BIANCA
DI RECUPERO COPERTURA

IRRIGATORE

STOCCAGGIO RIFIUTI
IN USCITA CER 191207
150 mc

D2c

SPAZIO
MANUTENZIONI

POZZETTO DI CONTROLLO CAMPIONATURA

ALLA FOGNATURA

POMPA

NUOVA RETE
RACCOLTA ACQUE

POZZETTO RACCOLTA ACQUA

CONTAINER CER 200301
(SASSI)

CONTAINER CER 200201
(RAMAGLIE)

CONTAINER CER 191212
(LEGNO)

CABINA ELETTRICA

ENTRATA

PIAZZALI E VIABILITA' DI ACCESSO

D4

SPOGLIATOIO

UFFICIO PESA

CHIUSURA MOBILE

PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO

PESA

RECINZIONE
CORDOLO CON RETE

AL DISABBIATORE
P.V.C. Ø160

AREA A DISPOSIZIONE
P.F. 2939/3

P.F. 2963

AMPLIAMENTO AREA DI DEPOSITO MPS
SABBIA/GHIAIA, SOLO MATERIALE GIA'
ANALIZZATO CON ESITO FAVOREVOLE

D6
4000 mc

RECINZIONE IN RETE METALLICA

IRRIGATORE ALIMENTATO
CON ACQUA BIANCA
DI RECUPERO COPERTURA

RECINZIONE IN RETE METALLICA

ACCESSO
P.F.2963

LIMITE PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO

PAVIMENTAZIONE
IN CLS

SAGOMA VASCA PRIMA PIOGGIA
CAPACITA' 15 mc

SAGOMA IMPIANTO
DISOLEATORE INTERRATO
ESISTENTE

SAGOMA VASCA DI
RACCOLTA ACQUA 2°
PIOGGIA mc 15

STOCCAGGIO SABBIA/GHIAIA
MATERIALE LAVATO
3000 mc

D5

IRRIGATORE ALIMENTATO
CON ACQUA BIANCA
DI RECUPERO COPERTURA

AL DISOLEATORE
P.V.C. Ø160

IRRIGATORE

RECINZIONE IN RETE METALLICA

oggetto

P.ED.1384 – P.F. 2963 C.C. DRO
IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI DERIVANTI DA SPAZZAMENTO STRADALE E SABBIE DA CADITOIE STRADALI

EMISSIONE IN ATMOSFERA – DEPOSITO MATERIA PRIMA SECONDA SU P.F.2963

contenuto tavola

PLANIMETRIA GENERALE
(di progetto ampliamento zona stoccaggio MPS)

GESTORE: PULISABBIE s.r.l.

tavola

2

scala	data	agg.	rif.	dis.
	06/2025		polveri	